



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 52

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'ATO DI SONDRIO

REVISIONE N.02



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 52

Indice generale

1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
1.1 Premessa.....	6
1.2 Oggetto del regolamento di applicazione.....	6
1.3 Trattamento dei dati personali	6
1.4 Identificazione del personale addetto	6
1.5 Reclami.....	6
1.6 Sanzioni	6
1.7 Controversie.....	6
1.8 Diritto di passaggio delle reti - attraversamento proprietà private	6
1.9 Qualità dell'acqua.....	7
1.10 Definizioni	7
ACQUE POTABILI	10
2.1 Oggetto	10
2.2 Tipo di utenza.....	10
2.3 Usi precari per somministrazioni temporanee e/o occasionali	10
2.4 Impianti antincendio	11
3 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE	12
3.1 Richiesta di somministrazione su utenze non allacciate.....	12
3.2 Richiesta di somministrazione su utenze allacciate	12
3.3 Domanda di somministrazione per utenze su strade non canalizzate	12
3.4 Contratto di somministrazione	12
3.5 Titolare del contratto.....	13
3.6 Durata del contratto.....	13
3.7 Modifiche all'utenza.....	13
3.8 Recesso dal contratto.....	13
3.9 Sospensione della somministrazione.....	14
3.10 Risoluzione del contratto	14



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 3 di 52

3.11	Decesso dell'utente	15
3.12	Fallimento dell'utente	15
4	DISPOSIZIONI TECNICHE	16
4.1	Allaccio	16
4.2	Lavori di allaccio e manutenzione	16
4.3	Punto di consegna, pressione e portata	17
4.4	Modalità di somministrazione e apparecchi di misura	17
4.5	Ubicazione e accessibilità al contatore	17
4.6	Verifiche, manutenzione, nolo degli apparecchi di misura	17
4.7	Spostamento dell'apparecchio di misura	18
4.8	Approvvigionamenti autonomi (pozzi, sorgenti)	18
4.9	Impianto interno	18
4.10	Serbatoi di accumulo	18
4.11	Controlli	19
4.12	Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione e di portata	19
4.13	Obblighi dell'utente	19
4.14	Utenze non domestiche	20
4.15	Prolungamento, potenziamento e manutenzione rete	20
4.16	Responsabilità	20
4.17	Risparmio idrico	20
4.18	Prelevamento abusivo e uso improprio	20
4.19	Apparati a deflusso continuo, fontane	21
4.20	Collegamenti di impianti ed apparecchi	21
5	DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	22
5.1	Accertamento e determinazione dei consumi	22
5.2	Utenze raggruppate	22
5.3	Pagamenti e morosità	22
5.4	Modalità di pagamento, ritardo, penali	23
5.5	Condizioni di pagamento particolari	23
5.6	Deposito cauzionale	23
5.7	Tariffario	23



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 4 di 52

5.8 Sanzioni	23
ACQUE REFLUE.....	24
6 GENERALITA'.....	24
6.1 Servizio di fognatura e depurazione	24
6.2 Tipologie di acque reflue e definizioni	24
6.3 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura	25
6.4 Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate.....	25
6.5 Scarichi di acque reflue industriali	26
6.6 Scarichi di acque meteoriche di prima pioggia.....	26
6.7 Concessione di deroghe qualitative per lo scarico in pubblica fognatura.....	27
6.8 Divieti di scarico	27
7 ALLACCI.....	28
7.1 Richiesta di allacciamento	28
7.2 Allacci di insediamenti civili e assimilabili.....	28
7.3 Allacci di insediamenti industriali.....	29
7.4 Lavori di allaccio	29
7.5 Norme tecniche.....	29
7.5.1 Fognolo.....	29
7.5.2 Allacciamento alla pubblica fognatura.....	30
7.6 Pozzetto di consegna.....	31
7.7 Accessibilità degli scarichi.....	31
7.8 Modifiche dell'allaccio	31
7.9 Reti fognarie interne	31
7.10 Smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia.....	31
7.11 Separazione degli scarichi	32
8 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	33
8.1 Ambito di applicazione	33
8.2 Disposizioni generali.....	33
8.3 Procedura autorizzativa	33
9 DISPOSIZIONI TECNICHE	34
9.1 Limiti di accettabilità.....	34



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 5 di 52

9.2 Diluizione degli scarichi.....	34
9.3 Scarichi di sostanze pericolose.....	34
9.4 Impianti di pretrattamento	34
9.5 Pozzetti di campionamento.....	34
9.6 Accertamenti e controlli degli scarichi in pubblica fognatura	34
9.7 Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi.....	35
9.8 Strumenti di misura e di analisi	35
9.9 Verifiche e controlli degli impianti privati	36
9.10 Sversamenti accidentali.....	36
9.11 Acque reflue conferite a mezzo di autobotte	36
9.12 Acque reflue conferite agli impianti: controlli e campionamenti.....	37
9.13 Cucine collettive e ristoranti.....	37
9.14 Piscine	37
9.15 Ospedali e case di cura	37
9.16 Cantieri	37
10 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	38
10.1 Allacciamento.....	38
10.2 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento.....	38
10.3 Norma di rinvio.....	39
10.4 Sanzioni.....	39
ALLEGATO 1 - SCHEMI TIPO SISTEMI FOGNARI INTERNI.....	40
ALLEGATO 2 – SCHEMI TIPO	43
ALLEGATO 3 – DENUNCIA ANNUALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	45
ALLEGATO 4 – CAMPIONAMENTI ANALITICI	51



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 6 di 52

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua e di collettamento e depurazione delle acque reflue; deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Il Gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

1.2 Oggetto del regolamento di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del "Servizio Idrico Integrato" (di seguito S.I.I. o SII) e regola i rapporti fra il Gestore ed i singoli Utenti; costituisce parte integrante del contratto di somministrazione del servizio tra il Gestore e i singoli Utenti (di qui in poi il Contratto) senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Le norme del presente Regolamento nonché le disposizioni dello stesso che fossero modificate ed integrate con successive provvedimenti, si applicano anche ai titolari di tutte le utenze fornite al momento della relativa entrata in vigore.

L'Utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del S.I.I.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme e le disposizioni di legge vigenti.

1.3 Trattamento dei dati personali

Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall'Utente sono trattati esclusivamente per fini istituzionali e ai fini dell'esecuzione del Contratto.

Ai sensi delle disposizioni di legge in materia, il rilascio dei dati personali è facoltativo.

L'eventuale rifiuto, da parte dell'Utente, al rilascio dei dati personali, non consente al Gestore di stipulare regolare Contratto e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore. I suddetti dati potranno essere comunicati solo nei casi e con le modalità previste dalla normativa in materia.

L'Utente, qualora ritenga necessario essere tutelato nel trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti previsti ai sensi dei disposti in materia.

1.4 Identificazione del personale addetto

Il personale dipendente del Gestore, e/o eventuali incaricati autorizzati dal Gestore stesso, è munito di tessera di riconoscimento che, a richiesta, deve esibire nell'espletamento delle proprie funzioni.

1.5 Reclami

I reclami devono essere presentati al Gestore.

1.6 Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi civili, penali e amministrative, ogni violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento obbliga il titolare del Contratto, in solido con l'autore del fatto, al ripristino e al risarcimento del danno causato al Gestore e/o aventi causa.

1.7 Controversie

Per ogni controversia fra il Gestore e gli Utenti (ivi compresi i Terzi) riferita ai servizi forniti è competente esclusivamente il Foro di Sondrio.

1.8 Diritto di passaggio delle reti - attraversamento proprietà private

Le aree attraversate dalla rete acquedottistica e da canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto e/o fognatura. Pertanto il Gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 7 di 52

specie e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione comportanti accesso del personale addetto e/o l'occupazione temporanea delle aree. Il personale incaricato ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni. Il Gestore si obbliga a risarcire il concedente degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni o piantagioni o ai frutti pendenti.

In caso il Gestore debba intervenire con carattere di urgenza, al proprietario delle aree verrà fornito semplice preavviso. Per tutte le altre tipologie di intervento i soggetti privati dovranno essere preavvisati con almeno tre giorni di anticipo e, in caso dovessero sorgere difficoltà a seguito della non chiara e documentata servitù, il Gestore è tenuto a interpellare il Comune al fine di coinvolgerli positivamente.

Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione. Eventuali modifiche in tal senso potranno essere realizzate solamente mediante preventiva autorizzazione del Gestore a cura e spese dell'Utente.

1.9 Qualità dell'acqua

L'acqua erogata risponde ai criteri di qualità fissati dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 per le acque destinate al consumo umano. Eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua. L'Utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione al Gestore che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.

Il Gestore non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata da apparecchiature od impianti dell'Utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'Utente medesimo.

A valle del punto di consegna e nel tratto privato dell'allacciamento il Gestore non è responsabile della qualità dell'acqua.

1.10 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più Utenti.
2. Autolettura: è la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore.
3. Autorità d'Ambito: con tale termine ci si riferisce al soggetto che tempo per tempo rappresenta l'Ente Responsabile del Governo dell'ATO.
4. Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata.
5. Contratto di fornitura: è l'atto con cui è stipulato, fra l'utilizzatore della risorsa idrica e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'impegno al rispetto delle norme anche del presente Regolamento.
6. Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione.
7. Deposito cauzionale: è l'importo versato dall'utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti nel corso di validità del Contratto di somministrazione in essere fra Gestore e utente.
8. Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra.
9. Disattivazione/cessazione: è la sospensione della fornitura con sigillatura o rimozione del contatore.
10. Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale.
11. Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso.
12. Richiesta d'allacciamento: è la richiesta con cui viene istruita la pratica per la preventivazione o l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.
13. Fornitura per uso privato: è l'erogazione dell'acqua in tutti i casi che non siano di pubblica utilità.
14. Fornitura per uso pubblico: è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità.
15. Gestore: è il soggetto che gestisce l'attività di captazione, adduzione, distribuzione dell'acqua, nonché il suo collettamento e la depurazione.
16. Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal misuratore, di norma volumetrico, intestate all'Utente.
17. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri.
18. Livello di pressione: misura della pressione esercitata dall'acqua contenuta all'interno della condotta, espressa in atmosfere.
19. Metro cubo: è l'unità di misura del volume d'acqua ed è equivalente a 1.000 litri.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 8 di 52

20. Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione.
21. Perdita occulta: è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia.
22. Portata istantanea: misura del volume d'acqua che passa nell'unità di tempo.
23. Pozzetto: manufatto per l'alloggiamento e riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione opportunamente interrati.
24. Presa stradale: derivazione d'allacciamento da una condotta di distribuzione posta in sede stradale.
25. Preventivo: è la valorizzazione economica posta a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore o per altri interventi del Gestore a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore.
26. Punto di consegna: è il punto di confine fra l'impianto gestito dal Gestore e l'impianto (o gli impianti) dell'utenza servita.
 - 26.1 Il punto di consegna è definito dal Gestore nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento; di norma esso coincide con la bocca di uscita dello strumento di misura dei volumi erogati (contatore) posto al confine tra la proprietà pubblica e quella privata.
 - 26.2 Nel caso di utenze preesistenti (o di nuovi allacciamenti a servizio di fabbricati esistenti), con contatori posati all'interno della proprietà privata, il punto di consegna è definito nel confine tra la proprietà pubblica e quella privata. Sarà quindi di competenza e responsabilità dell'utenza servita la conduzione, la manutenzione e la vigilanza da manomissioni (quale, ad esempio, una eventuale derivazione a monte del contatore) del tratto di tubazione dal confine di proprietà all'impianto dell'utenza; parimenti sarà di competenza del Gestore il tratto di tubo insistente sulla proprietà pubblica.
 - 26.3 Nel caso di utenze preesistenti (o di nuovi allacciamenti a servizio di fabbricati esistenti), con contatori posati in pozzetti/vani tecnici sulla proprietà pubblica, il punto di consegna è parimenti definito nel confine tra la proprietà pubblica e quella privata. Sarà quindi di competenza e responsabilità dell'utenza servita la conduzione e la manutenzione del tratto di tubazione dal confine di proprietà all'impianto dell'utenza; sarà invece di competenza del Gestore il tratto di tubo insistente sulla proprietà pubblica.
 - 26.4 Nel caso in cui dovessero sorgere delle controversie relativamente la definizione del confine tra la proprietà pubblica e quella privata il Gestore del SII è tenuto a dirimere la questione coinvolgendo anche il Sindaco del Comune territorialmente competente
 - 26.5 Eventuali contatori installati a valle di quello utilizzato dal Gestore per la misura dei volumi erogati (ad esempio, per la suddivisione della fattura tra condomini) non sono mai considerati punti di consegna.
27. Riattivazione: è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.
28. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni.
29. Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica eseguita dal Gestore.
30. Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia o al pozzetto ed alle apparecchiature ivi allocate.
31. Subentro nel contratto di fornitura: si ha subentro nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso.
32. Tariffario: è l'elenco degli oneri relativi a determinate prestazioni e penalità a carico dell'Utente, stabilito dall'Autorità d'Ambito, sentito il Gestore.
33. Tipologia d'utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
34. Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento.
35. Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.
36. Utente: è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia stipulato un contratto di fornitura con il Gestore.
37. Utenza raggruppata: quella riferibile ad un unico fabbricato composto da più unità immobiliari, servite da un'unica opera di presa e di un unico misuratore.
38. Voltura dell'utenza idrica: si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui, il vecchio titolare faccia disdetta del contratto e a lui subentri un nuovo titolare.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 9 di 52

39. Scarico: si intende ogni immissione nella pubblica fognatura, mediante allacciamento diretto, di acque reflue liquide o comunque convogliabili tramite condotta, proveniente da insediamenti civili o industriali.
40. Acque di scarico: si intendono le acque reflue provenienti da uno scarico.
41. Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
42. Acque reflue assimilate alle domestiche: quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche e provenienti dalle attività specificate dall'articolo 101 comma 7 lettere dalla a) alla f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alle condizioni ivi specificate.
43. Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
44. Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
45. Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
46. Superficie scolante l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006;
47. Acque meteoriche di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
48. Acque di seconda pioggia: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;
49. Acque di lavaggio: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.
50. Fognature a sistema misto: se raccoglie e allontana in una unica tipologia di canalizzazione: acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, acque reflue industriali, acque meteoriche di prima pioggia e, quando non possibile recapito alternativo, anche le acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio e di seconda pioggia nel caso non sia attuata la separazione fra la prima e la seconda pioggia.
51. Fognature a sistema separato: se raccoglie e allontana in una tipologia di canalizzazione: acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, acque reflue industriali e acque meteoriche di prima pioggia, mentre in una canalizzazione distinta dalla precedente: acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio e acque di seconda pioggia nel caso sia attuata la separazione fra la prima e la seconda pioggia.
52. Sistema fognario: si intende il complesso costituito dalla rete fognaria e dalle opere accessorie atte a raccogliere, convogliare e trattare le acque reflue urbane.
53. Fognolo: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'allacciamento alla fognatura pubblica.
54. Collettore secondario: canalizzazione che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di allacciamento e da caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori.
55. Collettore primario: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne ed anche quelle addotte da fognoli e caditoie e confluisce nell'impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale.
56. Depuratore: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue, mediante processi fisico- meccanici e/o biologici e/o chimici.
57. Stabilimento industriale, tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8, terza del D.Lgs. 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.
58. Insediamento civile: qualunque complesso residenziale che scarichi in fognatura acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche.
59. Insediamenti esistenti: si intendono quelli che hanno attivato i propri scarichi domestici o industriali prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/99.
60. Insediamenti nuovi: sono quelli che hanno attivato i propri scarichi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/99. Sono considerati nuovi tutti quegli insediamenti che siano soggetti a diversa destinazione, o ad interventi tali da dare origine ad uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, compresa l'ipotesi in cui l'attività venga trasferita in altro luogo, o comunque venga modificato il recapito dello scarico terminale.
61. Cauzione: somma richiesta all'utente da parte dell'ente proprietario della viabilità a seguito di richiesta di manomissione suolo pubblico.

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: www.atosondrio.it

E-mail: segreteria@atosondrio.it PEC: segreteria@pec.atosondrio.it



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 10 di 52

ACQUE POTABILI

2 GENERALITÀ

2.1 Oggetto

Il Gestore concede normalmente erogazioni di acqua potabile con il sistema a contatore. Le erogazioni sono effettuate nel rispetto delle normative di settore comunitarie, nazionali e regionali ed alle condizioni indicate dal presente Regolamento. Le concessioni possono essere temporanee o permanenti e vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento e di quelle speciali che, caso per caso, possono essere fissate nel contratto di somministrazione di cui al seguente capitolo 3. Le concessioni di erogazione sono accordate per gli usi specificati nella scrittura di somministrazione; non sono comunque ammessi utilizzi difformi da quelli previsti dagli articoli 2.2, 2.3, 2.4.

2.2 Tipo di utenza

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura denominata "contatore". Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi d'usi stagionali, occasionali e/o con durata limitata. In questi casi, con apposita delibera dell'Autorità di Ambito, il Gestore determinerà la quota di consumi annualmente imputati alle suddette tipologie d'utenza.

La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati (in considerazione della deliberazione ARERA n. 665 del 28 settembre 2017):

1. Domestico residente;
2. Domestico non residente;
3. Industriale;
4. Artigianale e commerciale;
5. Agricolo e zootecnico;
6. Pubblico non disalimentabile;
7. Pubblico disalimentabile;
8. Antincendio

La somministrazione dell'acqua potabile avviene di norma per gli usi di cui ai punti da 1, 2, 6, 7 ; per tutti gli altri usi viene concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti.

Queste seconde eventuali forniture, per le quali il Gestore si riserva la possibilità di fornire acqua con qualità diversa nel rispetto, comunque, della disciplina vigente, possono essere sospese o revocate dal Gestore in ogni momento senza che ciò possa costituire titolo per il risarcimento di eventuali danni.

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico - sanitarie tali da classificarla ad uso potabile secondo le vigenti norme.

L'acqua fornita non può essere utilizzata per usi, immobili ed unità abitative diversi da quanto specificato nel Contratto pena, previo preavviso, la sospensione immediata della fornitura la risoluzione del Contratto stesso e il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indirettamente, da parte del Gestore.

2.3 Usi precari per somministrazioni temporanee e/o occasionali

Per usi temporanei si intendono forniture di acqua effettuate per periodi di tempo limitati, connessi a cantieri edili o attività occasionali. Per queste ultime la durata, da computare in mesi interi, non può essere inferiore a 3 mesi né superiore a 3 anni.

Alla scadenza del contratto il Gestore provvede alla sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga.

Per l'uso precario la somministrazione può essere concessa provvisoriamente per i seguenti usi:

- uso cantiere. Riguarda l'erogazione di acqua a cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private. In quest'ultimo caso dovrà essere stata rilasciata regolare titolo abilitativo;
- svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative;
- erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico - sanitarie particolari.

Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni permanenti, come specificate nel presente regolamento, vigono pure per le erogazioni temporanee.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 11 di 52

2.4 Impianti antincendio

Il Gestore può fornire acqua per idranti, bocche antincendio e impianti a pioggia (complessivamente impianti antincendio), mediante specifico Contratto, compatibilmente alle caratteristiche della rete distributiva.

Nessuna responsabilità può essere addebitata al Gestore in merito ad eventuali carenze di portata, di pressione della rete, sospensione dell'erogazione o inefficienza degli apparati antincendio.

L'Utente si obbliga a provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione all'allaccio concesso ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità. E' di totale pertinenza e totale responsabilità dell'Utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto effettuando periodiche verifiche. I richiedenti, al fine della stipula di un contratto specifico, devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tutti gli impianti antincendio con possibilità di altra alimentazione dovranno essere muniti di un disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile, atto ad impedire il riflusso dell'acqua nella rete.

Il Gestore non si assume responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione dovute a causa di forza maggiore. L'allaccio deve essere corredato di un apparecchio di misura avente diametro nominale compatibile con la rete distributiva in accordo a quanto stabilito dal Gestore.

Gli impianti a bocca o ad idranti sono sottoposti alla seguente disciplina:

- a) l'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio (o dell'idrante) esclusivamente in caso di incendio, limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento e/o per effettuare prove di funzionalità dell'impianto antincendio, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal punto 5.8 del presente Regolamento;
- b) ai rubinetti delle singole manichette antincendio viene applicato dal Gestore uno speciale sigillo; nel caso di incendio, entro sette giorni dall'evento, l'utente deve formalizzare al Gestore l'avvenuta attivazione delle bocche, in modo da provvedere ad una nuova sigillatura;
- c) al fine di verificare eventuali usi impropri, il Gestore si riserva la facoltà di installare un idoneo misuratore di opportuno calibro sull'allacciamento delle bocche antincendio;
- d) il canone a forfait per la disponibilità di bocche antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari deliberati dall'Autorità di Ambito e sarà dovuto solo dai soggetti privati che eventualmente ne faranno richiesta.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 12 di 52

3 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

3.1 Richiesta di somministrazione su utenze non allacciate

La richiesta di somministrazione deve essere presentata presso l'Ufficio del Gestore, su appositi moduli secondo le modalità previste dallo stesso. Tale domanda dà inizio al procedimento istruttorio per la verifica dei presupposti legali e tecnici per l'allaccio dell'utenza alla rete idrica, ma non impegna il Gestore alla somministrazione dell'acqua che viene concessa solo con la stipula del Contratto. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua.

Il Gestore si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica.

Il Gestore, una volta effettuata l'istruttoria, comunica al richiedente l'importo del contributo per le spese di realizzazione dell'allaccio e per le attività dell'istruttoria stessa.

Il costo dell'allacciamento, calcolato preliminarmente ed in via provvisoria in funzione dei costi correnti di mano d'opera, noli, materiali e costi amministrativi, dovrà essere accettato per iscritto dal richiedente.

In seguito all'accettazione sarà rilasciata l'autorizzazione ed effettuato l'allacciamento da parte del Gestore.

Il contributo per le spese di istruttoria, le spese per la realizzazione dell'allaccio e le spese contrattuali saranno addebitate mediante fattura emessa dal Gestore.

Il Gestore potrà concordare con l'Utente che i lavori per la realizzazione dell'allaccio o parte di essi vengano effettuati direttamente da quest'ultimo: in tal caso l'Utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche del Gestore. All'ente proprietario della viabilità dovrà inoltre essere versata, da parte dell'Utente, eventuale cauzione per la manomissione del suolo pubblico, con modalità e importo stabiliti dall'Ente stesso. Degli adempimenti indicati nel presente comma è necessario dare prova al Gestore, per consentire il proseguo della pratica di allacciamento. Al Gestore competerà una funzione di controllo durante l'esecuzione dell'allacciamento.

La richiesta di allaccio e conseguente fornitura può essere rifiutata dal Gestore nei casi in cui, in relazione alla rete distributiva, al previsto tipo di impiego e agli impianti di utilizzazione, condizioni tecniche previste dal presente Regolamento o dalle norme di legge vi si oppongano e/o in qualsiasi caso a seguito di verifica il Gestore lo ritenga opportuno e giusto per il servizio.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata per oltre tre mesi per motivi dipendenti esclusivamente dall'Utente, il Gestore ha la facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento dell'importo del contributo di cui sopra, previo preavviso al titolare del Contratto.

Qualora nel corso della realizzazione l'Utente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, lo stesso si obbliga al pagamento del contributo, oltre alle spese accessorie e/o conseguenti.

3.2 Richiesta di somministrazione su utenze allacciate

La richiesta di somministrazione da parte di utenze già allacciate deve essere presentata all'Ufficio del Gestore su appositi moduli e secondo le modalità previste dallo stesso.

Nel caso in cui la richiesta riguardi utenze il cui apparecchio misuratore è stato chiuso e suggellato l'attivazione del servizio con dissugello dello stesso può essere effettuata esclusivamente dal Gestore e tutte le spese di attivazione oltre a quelle amministrative relative alla stipula di un nuovo Contratto sono a carico dell'utente.

Nel caso di voltura del contratto il richiedente corrisponderà le spese amministrative relative alla stipula del Contratto di cui al paragrafo 3.4.

3.3 Domanda di somministrazione per utenze su strade non canalizzate

La richiesta di somministrazione da parte di utenze insistenti in zone non canalizzate deve essere presentata all'Ufficio del Gestore, su appositi moduli e secondo le modalità previste dallo stesso.

Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua per la quale si chiede l'allacciamento.

L'opera di ampliamento del tratto di rete verrà eseguita a totale carico dell'utente, il quale dovrà provvedere anche ad ottenere eventuali nulla osta di terzi titolari di diritti insistenti sul tratto interessato. L'opera diverrà di proprietà pubblica e il Gestore potrà concedere l'allacciamento ad altri utenti limitrofi senza che l'utente promotore dell'ampliamento della rete vanti alcun diritto o richieda alcun rimborso.

Il Gestore, nel caso di un interesse pubblico e a suo insindacabile giudizio, potrà valutare, su richiesta degli interessati, la fornitura del materiale necessario per l'esecuzione dell'opera.

3.4 Contratto di somministrazione

La fornitura del servizio avviene a seguito della stipula del Contratto di somministrazione, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo dello stesso. Il Contratto è l'unico documento che impegna il Gestore a provvedere la fornitura del servizio.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 13 di 52

Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, regolarmente sottoscritta e redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. L'utente è tenuto a pagare un diritto fisso comprendente la spesa della scrittura, e le eventuali spese di registrazione. Dopo la firma l'utente riceve una copia del contratto su carta semplice; l'utente può comunque richiedere, a sue spese, la stipulazione della scrittura in doppio originale, oppure copia conforme della stessa in carta da bollo, oppure semplice fotocopia.

Con la firma del contratto l'utente riconosce e accetta il presente Regolamento in tutte le sue parti e si obbliga al rispetto dello stesso: per tale motivo, contestualmente alla stipula del contratto. Chi subentra nella proprietà di uno stabile o nell'esercizio di un'attività già collegata alla rete deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione pagando il diritto fisso di cui al 2° comma. I consumi maturati dall'ultima lettura del contatore fino alla data di nuova stipula saranno regolati fra le parti fatte salve condizioni diverse che permettano l'emissione di una bolletta a conguaglio al cedente.

Qualora dopo la stipula del contratto l'utente comunichi per iscritto la variazione della propria ragione sociale, la nuova intestazione potrà essere acquisita d'ufficio a tutti gli effetti anche se tale variazione non sarà stata fatta risultare con regolare voltura del contratto firmata dall'utente. A tal fine l'utente si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione inerente il contratto in corso.

Questa procedura non potrà applicarsi in caso di subentro di altro soggetto giuridico: ciò comporterà sempre la stipulazione di un nuovo contratto.

3.5 Titolare del contratto

La concessione di erogazione dell'acqua potabile è fatta di regola al proprietario dello stabile; nel caso di contratti di affitto per attività commerciali o di altro genere, può eccezionalmente essere fatta al locatario dietro presentazione di apposito nullaosta sottoscritto dal proprietario. In questo caso rimarrà a carico del proprietario il vincolo di solidarietà per le obbligazioni scaturenti dal contratto.

Secondo quanto disposto dall'art. 146 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006, la fornitura di acqua viene effettuata alle singole unità abitative.

In caso di utenze raggruppate sarà possibile derogare alla disposizione di cui sopra solo nel caso in cui l'utente si impegni ad installare a propria cura e spese, a valle del contatore principale, tanti contatori quante sono le unità immobiliari servite. Per le utenze esistenti o in presenza di situazioni particolari di natura tecnica tali da non consentire l'installazione di misuratori separati, è ammessa la fornitura di acqua a più unità immobiliari nello stesso fabbricato, secondo quanto stabilito dall'articolo 5.2.

Nell'ipotesi che precede, venendosi di fatto a costituire una continuità dell'utenza da parte di più utilizzatori, ciascuno di essi è responsabile in solido del pagamento del prezzo dell'acqua, dei diritti accessori e di quanto altro dovuto in dipendenza della fornitura del servizio ai sensi del presente Regolamento.

Nel caso di forniture provvisorie per uso edilizio il Contratto viene stipulato dall'impresario edile o dal proprietario della costruzione. Tale Contratto, alla fine della validità del titolo abilitativo o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione, dovrà essere cessato e sostituito da un nuovo Contratto da intestare ai sensi del presente Regolamento.

Nel caso di forniture provvisorie per svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative il Contratto viene stipulato dal responsabile/titolare dell'ente che gestisce l'iniziativa.

E' fatto divieto assoluto all'Utente di cedere acqua a Terzi sotto qualsiasi forma, se non previsto nel Contratto e/o autorizzato dal Gestore, pena, previa contestazione del fatto, la sospensione immediata della fornitura e la risoluzione del Contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Gestore.

3.6 Durata del contratto

Ad eccezione delle utenze temporanee il contratto deve intendersi a tempo indeterminato, come previsto dall'articolo 1569 del codice civile. Il recesso è consentito mediante presentazione di domanda al Gestore su apposita modulistica. Nel caso di vendita dello stabile o di cessione dell'attività l'utente cessante dovrà darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale provvederà alla chiusura della presa, salvo che contestualmente il subentrante non provveda alla voltura del contratto a proprio nome o alla stipulazione di un nuovo contratto.

3.7 Modifiche all'utenza

In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione, dello spostamento di presa o aumento/diminuzione della fornitura (diametro di una presa esistente). Sarà a carico del richiedente un contributo per i costi della modifica secondo i criteri e le condizioni di cui al punto 3.2. La modifica al Contratto avverrà solo dopo che l'Utente stesso avrà accettato per iscritto detto importo.

Il contributo per le spese di istruttoria, le spese per l'eventuale modifica dell'allaccio e le eventuali spese contrattuali saranno addebitate mediante fattura emessa dal Gestore.

3.8 Recesso dal contratto

La facoltà di recesso va esercitata dall'Utente per iscritto per il tramite della modulistica del Gestore con invio a mezzo posta, mail ovvero a mezzo consegna diretta all'Ufficio del Gestore che ne attesterà il ricevimento. A seguito della presentazione dell'istanza di recesso il Gestore provvede alla rilevazione dei consumi ed alla definizione della pratica amministrativa, con emissione della fattura finale.

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: www.atosondrio.it

E-mail: segreteria@atosondrio.it PEC: segreteria@pec.atosondrio.it



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 14 di 52

L'Utente è tenuto al pagamento della fattura finale oltre alle spese per il suggello dell'apparecchio di misura o per la rimozione dello stesso e/o per la chiusura della presa stradale, secondo quanto previsto dal Gestore.

Nel caso in cui la disdetta venga presentata da soggetti diversi dal proprietario, ma titolari del Contratto, ai sensi del presente Regolamento, questi devono darne tempestiva comunicazione al proprietario stesso; il Gestore rimane, quindi, sollevato nei confronti del proprietario da qualsiasi responsabilità per la interruzione del servizio.

Nel caso in cui il titolare del Contratto non eserciti la facoltà di recesso e l'utenza venga fruita da altri, il titolare stesso resterà responsabile nei confronti del Gestore dei relativi consumi fino a che non abbia esercitato il recesso stesso, secondo quanto sopra stabilito.

3.9 Sospensione della somministrazione

La fornitura di acqua può essere limitata e/o sospesa dal Gestore nei seguenti casi:

- a. utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- b. effettuazione di prelievi abusivi;
- c. cessione del contratto a terzi;
- d. irregolarità nella installazione o nella tenuta degli impianti di proprietà dell'utente;
- e. mancata realizzazione da parte dell'utente delle modifiche suggerite dal Gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose;
- f. manomissione delle opere o del misuratore di consumi;
- g. decesso e/o fallimento dell'utente;
- h. morosità, secondo quanto stabilito dalla normativa e dalle direttive dell'ARERA tempo per tempo vigenti;
- i. impedimento all'esecuzione delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 4.11.

La sospensione viene disposta dal Gestore dopo il decorso di 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, senza che l'utente abbia provveduto al riguardo. Nei casi indicati alle lettere b) ed f) non è richiesto obbligo di preavviso; nel caso indicato alla lettera e) occorre un preavviso scritto che si dimostri pervenuto all'utente almeno 24 ore prima della sospensione. Il Gestore, con la sospensione della fornitura, provvede all'apposizione dei sigilli al misuratore e all'addebito delle spese di chiusura dell'utenza.

Nei casi di cui ai precedenti punti il Gestore addebiterà all'Utente le eventuali sanzioni, le spese di sospensione e quelle di eventuale riattivazione della fornitura stessa, nonché eventuali ulteriori oneri che il Gestore ha subito in conseguenza della sospensione. In ogni caso, è sempre consentito avvalersi delle fontane pubbliche per l'approvvigionamento idrico ai fini domestici.

Prima dell'avvio del procedimento di limitazione e/o sospensione e prima dell'irrogazione delle eventuali sanzioni previste, il Gestore è tenuto a darne comunicazione al Comune competente per territorio. Al Comune sono concessi 60 giorni per fornire al Gestore una concreta modalità di recupero del credito, trascorso infruttuosamente il quale il Gestore potrà procedere con l'iter in parola.

3.10 Risoluzione del contratto

Il Contratto potrà essere risolto di diritto dal Gestore nei seguenti casi:

- a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- b) distruzione dell'immobile;
- c) uso diverso della somministrazione da quello stabilito in Contratto;
- d) sub-fornitura del servizio;
- e) accertata manomissione di sigilli e/o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore.

Nel caso di risoluzione del Contratto nei casi c), d), e), l'Utente è tenuto al pagamento di tutto quanto dovuto sulla base del Contratto stesso, oltre ai costi per la chiusura della presa stradale e per la rimozione dell'apparecchio di misura, salvo il diritto del Gestore al risarcimento di ogni danno subito.

La stipula di un nuovo Contratto con lo stesso Utente, il cui Contratto sia stato risolto ai sensi di quanto previsto ai precedenti punti, è subordinata al pagamento di quanto dovuto ai sensi del precedente comma.

Inoltre, il contratto potrà essere risolto ogniqualvolta siano intervenute cause di sospensione dello stesso, non sanate dall'utente entro il termine fissato dal Gestore con relativa comunicazione.

Nei casi di sospensione e risoluzione del contratto saranno inoltre applicate le eventuali sanzioni di cui al punto 5.8 del presente Regolamento.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 15 di 52

3.11 Decesso dell'utente

In caso di decesso del titolare del Contratto, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall'Utente deceduto. Entro 180 giorni dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore ed a provvedere alla voltura del contratto a loro nome.

3.12 Fallimento dell'utente

In caso di fallimento la somministrazione viene sospesa. Il curatore del fallimento può subentrare in luogo del fallito nel Contratto, a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato, assumendosi tutti gli oneri relativi, anche per le forniture effettuate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 16 di 52

4 DISPOSIZIONI TECNICHE

4.1 Allaccio

Per allaccio si intende il complesso costituito dal tratto di tubazione e dalle apparecchiature, dispositivi ed elementi compresi tra la condotta adduttrice e l'apparecchio di misura.

L'acqua viene somministrata all'utente al rubinetto di presa collocato in apposito pozzetto al limite della proprietà privata, in maniera tale che gli addetti del Gestore possano facilmente accedervi. Ad eccezione del misuratore di consumo, il suddetto rubinetto delimita la proprietà degli impianti del Gestore da quella dell'utente ed identifica il punto di consegna della fornitura, salvo diverse situazioni previste dal Gestore.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento spetta al competente ufficio del Gestore:

- stabilire il diametro della presa e le dimensioni del contatore in relazione alla tipologia d'utenza;
- scegliere il luogo per la realizzazione dell'allacciamento;
- individuare collocazione e caratteristiche del pozzetto o nicchia per il contatore;
- determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità dell'erogazione.

La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una sola presa; è possibile derogare alla norma di carattere generale per motivazioni di carattere esclusivamente tecnico.

Le erogazioni si intendono poste in esercizio quando le opere da eseguire da parte del Gestore siano compiute e funzionanti e stipulato il contratto di fornitura; da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti.

Senza preventiva autorizzazione l'utente di una presa non può servirsi di essa per stabili o per locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.

L'Utente non può per nessun motivo manomettere o modificare alcuna parte dell'allaccio. Qualora venisse riscontrata la manomissione o il danneggiamento di qualsiasi parte o elementi dell'allaccio, il Gestore eseguirà i necessari interventi di riparazione o ripristino a spese dei responsabili, addebitando loro ogni danno e/o conseguenza della manomissione. È fatta salva la facoltà di sospendere la somministrazione dell'acqua ed applicare le sanzioni di cui al punto 5.8. Il mancato pagamento di tali addebiti dà al Gestore la facoltà di sospendere la fornitura.

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

È vietato derivare acqua da fontanelle pubbliche o da altri punti di derivazione, anche provvisoriamente, senza il consenso del Gestore. Il Gestore non effettua somministrazioni con derivazioni dalle adduttrici e dalle reti distributrici destinate alle alimentazioni dei serbatoi di compenso o di distribuzione.

4.2 Lavori di allaccio e manutenzione

Gli interventi richiesti dall'utente per la realizzazione dell'opera di presa sulla rete di distribuzione pubblica, il rifacimento dell'allacciamento esistente quando questo risulti obsoleto, sottodimensionato o comunque inservibile, le relative manovre sulla rete necessarie per allacciare l'utenza e la posa del misuratore sono di esclusiva competenza del Gestore e le relative spese, stabilite dal Gestore, sono a carico dell'utente. I suddetti medesimi interventi, quando eseguiti su iniziativa del Gestore, sono integralmente a cura e spese del Gestore.

Rientrano negli interventi di cui sopra anche le opere di scavo e successivo ripristino della sede stradale, mentre sono escluse le opere di scavo eseguite sulla proprietà privata.

Il Gestore potrà concordare con l'Utente che i lavori di scavo e successivo ripristino della sede stradale per la realizzazione della presa o parte di essi vengano effettuati direttamente da quest'ultimo: in tal caso l'Utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore e dall'Ente proprietario competente.

All'ente proprietario della viabilità dovrà inoltre essere versata, da parte dell'Utente, eventuale cauzione per la manomissione del suolo pubblico, con modalità e importo stabiliti dall'Ente stesso. Degli adempimenti indicati nel presente comma è necessario dare prova al Gestore, per consentire il proseguo della pratica di allacciamento. Competerà al Gestore una funzione di controllo durante l'esecuzione dell'allacciamento.

A parte la manutenzione delle tubazioni di rete, la realizzazione dell'allacciamento sulla stessa, la posa del contatore, la posa del tratto di tubo tra la rete e il contatore e la posa del tratto di tubo tra il contatore e il limite della proprietà privata, che, essendo competenza esclusiva del Gestore d'ambito dovranno essere obbligatoriamente realizzati dal personale incaricato dallo stesso, la realizzazione delle restanti lavorazioni di allaccio non rientra nel monopolio del SII, intendendo che l'utente ha la facoltà di rivolgersi a chiunque (al limite anche di eseguire i lavori in proprio). È opportuno però precisare che i lavori devono essere realizzati secondo le disposizioni contenute nel Disciplina Tecnica, allegato n.4 alla Convenzione di affidamento del SII firmata da Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. il 25 giugno 2014 e successivi addendum siglati.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 17 di 52

Nel caso di tubazioni di rete pubblica insistenti su proprietà privata, l'utente deve garantire l'accesso alla proprietà privata per l'esecuzione dei lavori necessari alla manutenzione della rete stessa e alla realizzazione di eventuali allacciamenti che sulla stessa si rendessero necessari.

4.3 Punto di consegna, pressione e portata

La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore alla bocca di presa altrimenti detta "Punto di consegna".

Ad ogni utenza domestica finale è assicurata una dotazione minima pro-capite giornaliera di 150 litri nelle 24 ore.

Il Gestore, a seguito di modifiche di rete o di impianti dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori della pressione di esercizio della rete in una determinata zona di distribuzione, nonché l'ubicazione del punto di consegna, comunicando all'Utente, con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l'Utente possa provvedere, a sue cure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.

Qualora l'ubicazione e/o le dimensioni dell'edificio da servire siano tali da non risultare compatibili con i valori minimo/massimo di pressione, l'Utente dovrà provvedere a proprie cura e spese, alla realizzazione di impianto privato di sollevamento/riduttore di pressione realizzati in accordo alle prescrizioni dettate dal Gestore del servizio idrico.

In ogni caso l'utente è sempre obbligato a dotare l'impianto privato a valle dell'apparecchio di misura di idoneo riduttore di pressione. Questi deve provvedere alla sua installazione, gestione e manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia ed avvalendosi nell'esecuzione dei lavori di imprese qualificate.

4.4 Modalità di somministrazione e apparecchi di misura

L'acqua viene somministrata attraverso il sistema a contatore; costituiscono eccezione alla norma di carattere generale quelle situazioni in cui, per motivazioni di ordine esclusivamente tecnico, si ritiene opportuno concedere erogazioni a bocca libera.

In questo caso, l'Autorità di Ambito determinerà la quota di consumi annualmente imputati alle suddette tipologie d'utenza.

Ogni utenza è corredata di un idoneo apparecchio di misura, dimensionato in relazione alla tipologia dell'allaccio fornito, installato dal Gestore.

Qualora durante l'effettivo esercizio della presa gli uffici del Gestore ritengano il contatore non adeguato alla misura dei consumi possono, a loro esclusivo giudizio, procedere alla sua sostituzione con altro di diametro o tipo diverso. Ove occorranو modifiche dell'impianto privato l'utente, dietro segnalazione scritta degli uffici del Gestore, avrà l'obbligo di eseguirle.

Il Gestore stabilisce, a suo insindacabile giudizio, il calibro della presa e del contatore, in funzione della tipologia dell'utenza.

Nel caso sia necessaria una variazione del calibro, per mutate caratteristiche dell'utenza, il Gestore si riserva di addebitare all'Utente le spese relative e l'Utente si obbliga a sottoscrivere l'aggiornamento del Contratto.

Al momento dell'installazione tutti gli apparecchi di misura vengono muniti di un apposito sigillo. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata ad interferire con il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione, all'applicazione delle sanzioni di cui al punto 5.8, alla risoluzione del Contratto e ad eventuale azione giudiziaria nei confronti dell'Utente.

L'Utente deve usare diligenza affinché l'apparecchio di misura sia preservato da manomissioni e da danneggiamenti, ed è responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa, incuria o dolo, ed è tenuto, pertanto, a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione.

4.5 Ubicazione e accessibilità al contatore.

La scelta della posizione dove installare i contatori spetta esclusivamente al Gestore. Di norma contatori dovranno essere posizionati sulla proprietà privata immediatamente a ridosso della proprietà pubblica, entro un pozzetto o nicchia, dove gli addetti possano prontamente e facilmente avere accesso.

L'utente deve garantire l'accesso al misuratore ai soggetti incaricati dal Gestore in qualsiasi momento questi lo richieda, per ogni necessità di servizio.

L'utente, nella collocazione e realizzazione del pozzetto, deve attenersi alle disposizioni prescritte dal competente ufficio del Gestore; il pozzetto destinato al contatore non deve contenere cavi elettrici, telefonici, impianti tecnologici ecc..

Nel caso in cui il contatore sia collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'Utente dovrà produrre l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo ove viene ad insistere il contatore. Sono a carico dell'Utente la costruzione e la manutenzione del pozzetto per contenere e proteggere il contatore, la sua custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto ed ogni danno che possa essere cagionato dall'acqua sfuggita dal contatore medesimo e dalla tubazione di allacciamento.

4.6 Verifiche, manutenzione, nolo degli apparecchi di misura

L'Utente è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture e gelo della presa all'interno della proprietà privata e del contatore.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 18 di 52

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, l'Utente dovrà darne immediato avviso al Gestore, il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

L'Utente dovrà, però, avere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa all'interno della proprietà private non abbiano a verificarsi danni per allagamenti o altro; danni che, anche se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi al Gestore.

Non sono comprese nella manutenzione ordinaria del contatore, che è a carico del Gestore, le riparazioni per guasti prodotti da gelo, da abuso o da incuria.

Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura, può presentare istanza scritta al Gestore per chiederne la verifica. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al capo 5.1.

4.7 Spostamento dell'apparecchio di misura

Lo spostamento dell'apparecchio di misura può essere richiesto dall'Utente, ma deve essere realizzato solo dal personale del Gestore, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e pagamento delle relative spese.

Qualora durante l'esecuzione del contratto il Gestore ritenga che l'apparecchio di misura si trovi in luogo non più adeguato può procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo con spese a suo carico.

In concomitanza a lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico dell'immobile allacciato alla rete e nei casi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione dell'immobile il Gestore, qualora lo ritenga opportuno in quanto l'apparecchio di misura si trova in un luogo divenuto non più adeguato può, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione tecnicamente documentata all'utente, procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo con spese a carico dell'Utente.

In ogni caso l'Utente non potrà pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno.

4.8 Approvvigionamenti autonomi (pozzi, sorgenti)

I pozzi o altre tipologie di captazione ad uso privato di acqua devono essere immediatamente comunicati al Gestore. Le condotte necessarie all'alimentazione e/o distribuzione delle acque approvvigionate non possono in alcun modo e in nessun caso essere collegate idraulicamente con l'impianto utilizzatore dell'acqua potabile derivante dall'acquedotto idropotabile comunale, anche nel caso siano provvisti di apposite valvole di intercettazione e di ritegno. La rete di distribuzione di tale acqua, comunque separata da quella potabile, deve essere facilmente riconoscibile e, qualora confluisce nella pubblica fognatura, sarà necessario provvedere al posizionamento di un misuratore in uscita per individuare le quantità conferite al servizio di raccolta e trattamento delle acque.

Tali apparecchi di misura sono di proprietà dell'Utente che ne dovrà curare a proprie spese la manutenzione; parimenti sarà tenuto a segnalare tempestivamente al Gestore eventuali anomalie.

Il Gestore provvederà ad apporre e rimuovere i sigilli su detti apparecchi di misura.

Il Gestore può imporre per motivi tecnico-funzionali, a suo insindacabile giudizio ed a spese dell'Utente, una diversa collocazione del misuratore rispetto a quella originaria.

4.9 Impianto interno

Gli impianti, le condotte e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua a valle dell'apparecchio di misura, sono di proprietà dell'Utente. Questi deve provvedere alla loro installazione, gestione e manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia ed avvalendosi nell'esecuzione dei lavori di imprese qualificate. È pertanto a carico dell'utente l'obbligo e l'onere di installare idonea valvola di ritegno immediatamente a valle del contatore, atta a impedire il riflusso dell'acqua nella rete pubblica.

L'Utente è responsabile in via assoluta ed esclusiva dei danni e delle conseguenze pregiudizievoli che possano derivare da vizi di costruzione e/o manutenzione e/o esercizio dell'impianto interno o da sua vetustà od obsolescenza. Il Gestore non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che possono derivare dagli impianti posti sulla proprietà privata.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi irregolarità, il Gestore può sospendere la fornitura senza alcun preavviso, riattivandola solo dopo che il Cliente abbia eseguito, a sua cura e spese, le necessarie modifiche.

Si applicano in questi casi le disposizioni di cui agli articoli 3.9 e 3.10.

4.10 Serbatoi di accumulo

L'utente ha la facoltà di dotare a propria cura e spese il proprio impianto interno di un serbatoio di stoccaggio per garantirsi contro eventuali interruzioni dell'erogazione dell'acqua.

Il Gestore non assume responsabilità per eventuali deterioramenti della qualità dell'acqua dovuti a cattiva manutenzione, malfunzionamento dell'impianto di accumulo e/o qualsiasi altra possibile causa di degradazione della qualità dell'acqua accumulata. Ogni responsabilità è da imputarsi al proprietario e/o utente dell'impianto di accumulo.

Qualora venissero realizzati impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche da utilizzarsi per lo scarico dei servizi igienici si dovrà provvedere all'installazione di appositi misuratori in uscita per individuare le quantità conferite al servizio di raccolta e trattamento delle acque.

L'installazione dei serbatoi di accumulo e la realizzazione degli impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche dovranno essere sempre dichiarati al Gestore che, verificate le specifiche tecniche dell'impianto, dovrà rilasciare apposita autorizzazione.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 19 di 52

Tuttavia, in caso il serbatoio di accumulo delle acque meteoriche preveda uno scarico (ad es. il troppo pieno, lo scarico di fondo, ecc...), il Gestore d'ambito deve poter assentire (o meno, se non ne ritiene le condizioni per la fattibilità) la sua realizzazione. Non si tratta di una autorizzazione a fini ambientali ex D.Lgs. 152/06 ma di un atto di assenso del Gestore in merito alla compatibilità idraulica della rete a valle del previsto scarico.

4.11 Controlli

Il Gestore ha facoltà di procedere all'ispezione dei contatori per constatarne le condizioni di funzionamento, per il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, per la regolarità contrattuale e di esercizio.

L'utente è obbligato a consentire al Gestore di provvedere ai controlli di cui sopra; in caso contrario il Gestore è tenuto a richiedere l'intervento della forza pubblica.

Durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento il Gestore, con l'ausilio dei propri tecnici, effettua le verifiche ritenute necessarie: in caso di non conformità delle opere realizzate, il Gestore può richiederne l'adeguamento o il rifacimento.

Qualora lo ritenga opportuno, il Gestore si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio.

Il personale del Gestore o altro personale da esso incaricato, ha pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata per assicurarsi della regolarità dell'impianto e della sua conformità a quanto previsto dal presente Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dalle altre prescrizioni del Gestore.

In caso di opposizione e ostacolo, decorso 30 giorni dalla richiesta, il Gestore può sospendere l'erogazione dell'acqua finché le verifiche non hanno potuto aver luogo e finché non sia stata accertata la regolarità dell'impianto, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, nelle vigenti disposizioni di legge e nelle altre prescrizioni del Gestore, lo stesso potrà imporre all'Utente il relativo adeguamento, stabilendo un termine per la effettuazione dello stesso, decorso il quale potrà sospendere la somministrazione.

Si applicano in questi casi le disposizioni previste nel Paragrafo 3.9.

Per i contatori esistenti installati all'interno delle abitazioni, nel caso si manifestino consumi sospetti, sarà consentita al Gestore la possibilità di accedere alle proprietà, secondo disposizioni di legge, al fine di verificare la conformità delle opere, ed effettuare tutte le verifiche necessarie

4.12 Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione e di portata

Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali limitazioni e/o interruzioni di fornitura o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (carezza idrica, incidenti, eventi naturali, scioperi, fughe, ecc.) oppure a guasti di impianti o rotture accidentali delle reti che richiedano indifferibili e straordinari interventi di manutenzione provvedendo, qualora possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause.

Il Gestore provvederà ad informare anticipatamente l'Utente della interruzione con gli strumenti di diffusione e informazione che riterrà più opportuni a tal fine, ad eccezione dei casi in cui la interruzione stessa sia conseguenza di cause imprevedibili ed improvvise e manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.

L'Utente, nel suo interesse, deve prevedere e provvedere a che un'interruzione, preavvisata o improvvisa, non possa arrecargli disturbo o danno e non può pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

4.13 Obblighi dell'utente

L'Utente deve adoperarsi affinché siano preservati dalla manomissione e da guasti la condotta di presa, il contatore e gli altri apparecchi: è pertanto responsabile dei danni che dovessero avvenire per qualsiasi causa ed in tal caso sarà tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti e l'eventuale sostituzione. L'Utente dovrà provvedere ad adottare adeguati provvedimenti affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore; sono pertanto a carico dell'Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni e le eventuali sostituzioni. L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. Il Gestore non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati pur adoperandosi, quando possibile, a segnalare all'Utente tali anomalie. In caso di consumi eccezionali derivanti da fughe idriche sull'impianto interno a valle del contatore, qualora la fuga non sia imputabile a negligenza dell'utente e non abbia comportato un aumento dei volumi scaricati nella pubblica fognatura, il Gestore si riserva la facoltà di applicare riduzioni sulle componenti tariffarie afferenti i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Sgravio per i consumi derivanti da perdite accidentali:

1. Per i consumi di acqua potabile derivanti da perdite accidentali verificatesi a valle degli strumenti misuratori, l'utente potrà inoltrare al Gestore domanda di sgravio su apposita modulistica. Sarà facoltà del Gestore riconoscere uno sgravio relativo ai soli consumi superiori alla media di quelli rilevati negli ultimi tre anni, aumentati del trenta per cento e



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 20 di 52

calcolato sulle componenti di acquedotto fognatura e depurazione. Quando non sia possibile fare riferimento a consumi precedenti, si assumerà come base il consumo effettuato nel periodo successivo.

2. Le condizioni per il riconoscimento dello sgravio sono le seguenti:

- che il guasto sia stato prontamente individuato dall'utente, contestualmente accertato dall'ente gestore del servizio e quindi immediatamente riparato dall'utente a regola d'arte a sua cura e spese;
- che si tratti di perdite occulte non immediatamente rilevabili e relative a tratti di tubazione idrica interrata, non dovute a negligenza dell'utente;
- che la perdita non abbia comportato aumento dei volumi scaricati in fognatura.

4.14 Utenze non domestiche

Per le erogazioni ad uso non domestico il Gestore stabilisce, in base alle informazioni fornite dall'utente, il calibro della presa e del contatore in funzione del quantitativo massimo previsto di acqua che può essere emunto dalla rete.

4.15 Prolungamento, potenziamento e manutenzione rete

Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal Gestore e rimangono di proprietà pubblica anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete.

Il valore dell'infrastruttura realizzata dal Gestore d'ambito rimane iscritta nei libri contabili del Gestore fino al termine del periodo di ammortamento del bene o fino alla scadenza dell'affidamento del SII.

Al verificarsi della prima delle due condizioni sopra espresse il bene è da considerarsi di proprietà del Comune sul cui territorio ricade.

Quanto sopra fatto salve le eventuali norme di ARERA relative al subentro

Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al Gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro.

4.16 Responsabilità

Il Gestore non può in alcun caso essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura che possono essere arrecati a causa della fuoriuscita di acqua sia nel tratto di tubazione a valle del punto di consegna che dallo stesso rubinetto e/o dal contatore per qualsiasi causa, oltre il limite della proprietà privata.

4.17 Risparmio idrico

L'utente deve adottare tutte le precauzioni ed i comportamenti atti ad assicurare il minor spreco possibile della risorsa idrica.

Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui quantitativi di acqua mediamente consumata in un anno e di richiamare, qualora ravvisasse dei consumi eccessivi, l'utente ad un comportamento più responsabile.

Il Gestore si riserva inoltre la facoltà di applicare una maggiorazione del 30% alla tariffa applicata ai consumi per la parte di essi registrati in esubero ai quantitativi annui garantiti e calcolati in base a quanto previsto al punto 8.2 dell'allegato 1.8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996 e/o in base alle opportune verifiche delle quantità medie locali determinate in funzione dei dati in proprio possesso.

4.18 Prelevamento abusivo e uso improprio

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del misuratore; sono altrettanto abusivi i prelievi effettuati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente, anche se effettuati a valle del misuratore.

Non è consentito l'utilizzo di acqua destinata al consumo umano per il lavaggio non professionale di veicoli, strade ed altri usi che non siano quelli propri cui è destinata l'acqua potabile

Per esigenze di interesse pubblico e durante i periodi di siccità il Gestore e/o il Comune provvederanno ad emettere opportuni avvisi/ordinanze di razionalizzazione dell'acqua potabile, con possibili divieti, assoluti o parziali, di utilizzo di acqua destinata al consumo umano per uso irriguo e per il riempimento di piscine o vasche.

È altresì vietata la rivendita dell'acqua fornita dal Gestore: il mancato rispetto di tale divieto comporta la risoluzione del contratto in essere e la conseguente sospensione del servizio.

L'effettuazione di un prelievo abusivo è perseguita a norma di legge e legittima il Gestore a sospendere la fornitura, senza obbligo di preavviso.

L'utente che utilizza l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità, nel caso in cui sia determinabile, o dalla data di inizio della fornitura.

È fatto rigoroso divieto:

- a) prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione applicando alle bocche di fontane tubi di gomma o equivalente, allo scopo di convogliare acqua;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 21 di 52

- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dai pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).
- L'inosservanza delle disposizioni dettate dal presente articolo determina l'applicazione delle procedure previste dagli articoli 3.9 e 3.10

4.19 Apparati a deflusso continuo, fontane

Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici

4.20 Collegamenti di impianti ed apparecchi

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno/anti reflusso". È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà esser utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 22 di 52

5 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

5.1 Accertamento e determinazione dei consumi

L'accertamento dei consumi avviene con cadenza trimestrale o inferiore al trimestre, a seconda della consistenza dei consumi registrati dal contatore, con un massimo di emissione di una fattura al mese e sulla base della lettura dell'apparecchio di misura rilevata dal personale del Gestore. In ogni caso dovranno essere rispettate le direttive impartite tempo per tempo da ARERA.

L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale preposto l'accesso agli apparecchi di misura per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private.

Qualora non sia possibile eseguire la lettura, l'incaricato lascerà nella cassetta postale un'apposita cartolina per l'autolettura contenente tutte le informazioni necessarie; l'autolettura può essere comunicata anche telefonicamente o per via telematica.

Il Gestore si riserva la facoltà di eseguire gli accertamenti dei consumi attraverso autoletture effettuate direttamente dagli intestatari dei contratti di somministrazione o da persone da essi autorizzate.

In caso di mancata consegna dell'autolettura nei tempi indicati, o in caso di impossibilità di lettura del contatore, per cause non imputabili al Gestore, quest'ultimo procederà alla fatturazione del consumo medio annuo degli ultimi 3 anni, sempre che le condizioni di consumo non siano cambiate, maggiorato di 150 mc per ogni unità immobiliare ad uso domestico, e di 500 mc per gli altri usi.

In quest'ultimo caso, ovvero nel caso di nuove erogazioni, la determinazione del consumo annuo potrà essere effettuata in base ad elementi tecnici e/o amministrativi disponibili, oppure mediante la determinazione di un consumo medio annuo.

In caso di contestazioni l'utente può chiedere la verifica metrologica del contatore che sarà eseguita da laboratorio esterno di taratura accreditato.

La spesa relativa è a carico dell'Utente qualora il contatore venga dichiarato CONFORME alla normativa. Nel caso invece il contatore venga dichiarato NON CONFORME alla normativa, nessuna spesa verrà addebitata per la verifica effettuata. Inoltre, all'utente verrà rimborsato il maggior corrispettivo fatturato, determinato secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del Servizio Idrico Vigente.

In ogni caso dovranno essere rispettate le direttive impartite tempo per tempo dall'ARERA.

5.2 Utenze raggruppate

Per le utenze raggruppate, costituite da una aggregazione di più unità immobiliari e/o diverse categorie contrattuali, la quota fissa tiene conto del numero delle utenze finali e, qualora rilevante ai fini della fatturazione, della loro categoria contrattuale.

Il numero, la composizione delle unità immobiliari e le loro eventuali successive variazioni devono essere indicate dal condominio quando costituito o dall'intestatario del contratto mediante apposita comunicazione, secondo le modalità stabilite dal Gestore.

In assenza di tale comunicazione è facoltà del Gestore applicare all'intero consumo rilevato la categoria contrattuale con le tariffe maggiori tra quelle che compongono il raggruppamento.

La ripartizione interna dei consumi deve essere effettuata e organizzata a cura e spese dell'utente, ai sensi del punto 8.2.8 del D.P.C.M. 04.03.96, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche".

E' fatto obbligo per le utenze non domestiche esistenti, la separazione di utenza e la posa di contatore dedicato.

5.3 Pagamenti e morosità

La fatturazione dei consumi ha periodicità almeno semestrale, sulla base delle letture effettuate dal personale incaricato. Alla fine di ciascun periodo di lettura l'utente si impegna a pagare quanto fatturato in conseguenza dei metri cubi consumati, della quota fissa, degli eventuali canoni del servizio antincendio nonché dei corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue e di ogni altro onere derivante dal Servizio Idrico Integrato e/o disciplinato dalle norme contrattuali.

L'importo addebitato all'utente verrà determinato in base alle tariffe stabilite dagli Enti preposti, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

Eventuali contestazioni circa gli importi addebitati in fattura non conferiscono all'Utente il diritto di sospendere il pagamento e in ogni caso vanno formulate esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata a/r entro un mese dalla data di emissione della fattura stessa ovvero direttamente presso l'Ufficio del Gestore. Al termine dei necessari riscontri, che dovranno essere effettuati entro 15 giorni dalla data della richiesta, il Gestore procederà all'accredito e/o al conguaglio degli importi eventualmente non dovuti sulla prima fattura utile.

In caso di bollette con importo a credito, previa compensazione con eventuali bollette insolite, il Gestore adotta le seguenti modalità di rimborso:

- per importi inferiori a 150 euro ovvero inferiori all'importo medio maggiorato del 50%: il rimborso avviene con accredito nella successiva bolletta;
- per altri importi: il rimborso avviene con bonifico o assegno bancario.

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: www.atosondrio.it

E-mail: segreteria@atosondrio.it PEC: segreteria@pec.atosondrio.it



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 23 di 52

5.4 Modalità di pagamento, ritardo, penali

Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente con le modalità ed alle relative scadenze indicate sulle bollette.

Fatte salve diverse direttive di ARERA, trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza del pagamento senza che questi sia avvenuto, l'utente viene costituito in mora attraverso l'invio di apposita comunicazione con raccomandata AR.

Permanendo lo stato di insolvenza dell'utente, dopo un preavviso minimo di quindici giorni, il Gestore può sospendere l'erogazione sino a che il pagamento sia stato effettuato, senza che tale sospensione liberi l'utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge.

Per il ripristino dell'erogazione l'Utente è tenuto a pagare le fatture scadute e le ulteriori spese per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti, ivi comprese quelle relative alla sospensione ed alla rimessa in servizio dell'allacciamento.

Nel caso di ritardi nei pagamenti il Gestore applica gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%) effettuata il primo giorno di calendario del trimestre in questione. Il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea si applica per i successivi tre mesi.

In ogni modo, il Gestore per il recupero coattivo del proprio credito, si riserva la facoltà di promuovere le azioni del caso nelle sedi più opportune, con addebito delle spese relative al Cliente moroso. Eventuali reclami o contestazioni in corso non danno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti.

Inoltre, l'Utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, d'interruzione e di ripristino dell'erogazione eventualmente sopportate dal Gestore. Su tutte le somme a debito dopo un ritardo di pagamento superiore ai 3 mesi, in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali. Il recupero delle somme addebitate per il ritardato versamento avverrà attraverso la loro esposizione sulla fattura successiva; in caso di sospensione definitiva dell'erogazione gli importi verranno addebitati mediante l'invio di apposita fattura.

5.5 Condizioni di pagamento particolari

Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Gestore, in casi di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'Utente, e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi particolarmente consistenti secondo le norme interne per tempo in vigore.

5.6 Deposito cauzionale

A partire dal 01/01/2021 verrà applicato a tutti i clienti deposito cauzionale secondo quanto previsto dalle Delibere ARERA n° 86 e 643 del 2013.

5.7 Tariffario

I costi applicati all'utenza per le operazioni di allacciamento alla rete, la stipula dei contratti, le volture, i distacchi, le riattivazioni, la posa dei contatori, la verifica della taratura, la chiusura del contatore ecc. saranno preliminarmente determinati mediante l'approvazione di specifico tariffario approvato con deliberazione della Autorità di Ambito. E' facoltà della Autorità di Ambito deliberare eventuali deroghe o speciali tariffe per strutture destinate a fini sociali, di culto e altro, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

5.8 Sanzioni

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il Gestore ed il personale da questi autorizzato.

Fatto salvo quanto previsto da disposizioni di legge in materia e da eventuali direttive di ARERA, l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative come di seguito specificate:

Risoluzione del contratto: il Gestore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.10 comma 4, può risolvere il contratto, a norma degli artt. 1453, 1454 del Codice Civile nei casi di grave inadempimento agli obblighi previsti dal presente Regolamento, nonché, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per prelievo fraudolento, per dichiarazioni mendaci e in caso di mancato adempimento entro il termine previsto con la sospensione della fornitura per ottemperare a quanto necessario per regolare la propria posizione.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 24 di 52

ACQUE REFLUE

6 GENERALITA'

6.1 Servizio di fognatura e depurazione

Il Gestore, in conformità alle disposizioni di legge in materia, gestisce il sistema di raccolta, allontanamento e trattamento delle acque reflue urbane domestiche e, compatibilmente con la capacità della rete e degli impianti, industriali e meteoriche di prima pioggia.

Il presente Regolamento stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie, così come definite dalla normativa vigente. In caso di aggiornamenti normativi discordanti con quanto definito dal presente Regolamento, quest'ultimo dovrà necessariamente essere aggiornato.

Sono oggetto del regolamento:

- il procedimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
- la gestione amministrativa dell'utenza;
- il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità degli stessi.

Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

6.2 Tipologie di acque reflue e definizioni

Ai fini del presente regolamento gli scarichi nelle reti fognarie si definiscono:

- "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- "acque reflue assimilate alle domestiche": quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche e provenienti dalle attività specificate dall'articolo 101 comma 7 lettere dalla a) alla f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alle condizioni ivi specificate;
- "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- "acque meteoriche di dilavamento": la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- "superficie scolante" l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006;
- "acque meteoriche di prima pioggia" quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
- "acque di seconda pioggia" la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;
- "acque di lavaggio" le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.

Le reti di fognatura interne agli insediamenti, a qualsiasi uso destinate, come sinteticamente rappresentato nello schema in ALLEGATO 1 al presente Regolamento, devono essere di tipo separato, ossia con condotti distinti che raccolgano separatamente:

- le acque reflue domestiche;
- le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti, come definite dal RR n. 4 del 24/3/2006;
- le acque meteoriche diverse da quelle di cui sopra;
- le acque reflue industriali, qualora presenti.

In caso di comprovata impossibilità tecnica ad ottemperare a quanto sopra, resta in facoltà del Gestore autorizzare altre soluzioni per lo scarico.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 25 di 52

6.3 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura

Gli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e di acque meteoriche di prima pioggia individuate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, originati all'interno delle zone servite, devono essere recapitati nella rete fognaria pubblica nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

Gli scarichi in zone non servite da rete fognaria pubblica, dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal D.lgs. n° 152/06, dai Regolamenti Regionali n. 3/06 e n. 4/06, loro modificazioni ed integrazioni nonché dal presente Regolamento.

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, ad eccezione di quelli domestici che sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal Gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.

Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla stessa, con spese a carico dei titolari e secondo le modalità e le prescrizioni previste dal presente Regolamento.

In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere con specifiche ordinanze, secondo quanto previsto dall'articolo 7.1.

Per località servita da pubblica fognatura deve intendersi quella prospiciente a strade in cui sia presente una fognatura pubblica, o comunque quella gravitante idraulicamente su di essa, ad una distanza massima dall'insediamento così determinata:

- fino a 5 abitanti/residenti o equivalenti (in caso di scarichi di acque reflue industriali): obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 50;
- fino a 10 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 100;
- fino a 15 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 150;
- fino a 20 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 200;
- fino a 25 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 250;
- fino a 30 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 300.

Si intendono facenti parte di una stessa località l'insieme di immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di 50 mt.

L'obbligatorietà di allacciamento può decadere nei casi in cui sia necessario l'attraversamento di ferrovie, strade statali o provinciali, fiumi, torrenti, canali, con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi. La valutazione dell'obbligatorietà è di volta in volta definita dal Gestore.

Per i nuovi insediamenti che diano luogo a scarichi di acque reflue domestiche o industriali in zone servite dalla fognatura comunale, il Comune non rilascerà la licenza di agibilità e di abitabilità in mancanza di allacciamento alla pubblica fognatura.

6.4 Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

Gli scarichi di acque reflue domestiche così come definite ai sensi del D.lgs. n. 152/06 art. 74 comma 1 lettera (g), e recapitati in una rete fognaria servita da un impianto di depurazione terminale sono sempre ammessi, nel rispetto della normativa in materia di scarichi e delle prescrizioni tecniche del presente Regolamento, senza necessità di alcun tipo di trattamento e non necessitano di esplicita autorizzazione da parte del Gestore, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria per le acque reflue urbane.

Sono da considerarsi acque reflue domestiche, oltre a quelle provenienti da insediamenti residenziali, quelle derivanti dalle attività di cui al RR. n. 3/06, Allegato A.

Gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, recapitati in una rete fognaria servita da un impianto di depurazione terminale, sono ammessi purché rispettino le disposizioni del RR n. 3 del 24/03/2006 ed i valori limite di cui all'allegato B, tabella 1 del Regolamento medesimo, nonché quanto disposto dal presente Regolamento.

Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri di cui al RR n. 3/06, tabella 1 dell'Allegato B e risultati inferiore ai corrispondenti valori limite.

Agli effetti del Regolamento Regionale n. 3/06, art. 5, comma 4 (assimilazione di scarichi di portata media inferiore a 20 mc/giorno), l'Autorità competente, sulla base delle attività da cui derivano le acque reflue, può procedere alla valutazione dell'assimilazione delle stesse, senza necessità di eseguire accertamenti analitici.

Ai fini dell'assimilazione, il titolare dello scarico, qualora vi siano i requisiti, presenta sotto la propria responsabilità una dichiarazione impiegando lo specifico modello predisposto dall'Ufficio d'Ambito.

Gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate sono soggetti al controllo dell'Ufficio d'Ambito e del Gestore con le modalità di cui al D.lgs. n° 152/06 art. 129 e ai divieti di cui all'art. 6.8 del presente Regolamento. Fatta salva diversa disposizione del Gestore e dell'Ufficio d'Ambito, la raccolta delle acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate all'interno degli insediamenti da cui origina lo scarico deve essere effettuata tramite reti separate tra loro e separate da reflui di altra tipologia.

Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili,



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 26 di 52

previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente Gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dal Gestore. Quest'ultimo, prima di concedere il relativo nulla osta, deve effettuare una verifica tecnica degli impianti e delle reti al fine di valutarne l'eventuale incompatibilità con il corretto funzionamento del sistema è comunicata da parte del rivenditore al Gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.

È vietata l'immissione in pubblica fognatura di acque meteoriche decadenti dalle coperture (pluviali), che devono essere allontanate presso recapito alternativo alla pubblica fognatura, fatta eccezione per i casi in cui la rete fognaria pubblica ricevente sia del tipo separato. In tal caso le acque meteoriche decadenti dalle coperture dovranno essere recapitate alla pubblica fognatura dedicata alle acque bianche. Lo scarico in pubblica fognatura è concesso unicamente nei casi di comprovata impossibilità tecnica al convogliamento in un recapito alternativo.

L'Utente dovrà obbligatoriamente provvedere in caso di nuove costruzioni, o in caso di lavori edili particolarmente importanti sull'immobile esistente, a eliminare gli eventuali scarichi di acque meteoriche in pubblica fognatura nera o mista, disperdendole sottosuolo o in altro recapito.

6.5 Scarichi di acque reflue industriali

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente.

Gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane sono ammessi, purché rispettino i limiti qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa vigente, nonché le prescrizioni dettate dall'Ente competente in occasione del rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico a seguito di presentazione di apposita istanza. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in gestione dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in forma congiunta in capo al consorzio.

L'istanza di autorizzazione deve essere avanzata in concomitanza con la presentazione della richiesta di allacciamento alla rete fognaria. La validità dell'autorizzazione decorre a far data dalla notifica della stessa e per un periodo differente a seconda della procedura autorizzativa idonea al caso di specie; un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista. Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e fino all'adozione di un nuovo provvedimento autorizzatorio.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 9.3, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; diversamente alla scadenza lo scarico dovrà cessare immediatamente.

L'autorizzazione contiene le prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico avvenga in conformità alle disposizioni di legge e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente, considerando al contempo le caratteristiche tecniche dello scarico, la sua localizzazione e le condizioni locali dell'ambiente interessato.

I titolari di scarichi industriali contenenti sostanze pericolose, come individuati dalla normativa in materia, sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti, dalle norme contenute nel presente Regolamento, nonché le prescrizioni dettate dall'Ente competente in occasione del rilascio dell'autorizzazione.

Lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali deve avvenire in conformità ai limiti di cui alla Tab. 3 Allegato V alla Parte III del D.lgs. 152/06. In caso di comprovata impossibilità al rispetto dei limiti di legge e limitatamente ai parametri di cui alla Tab. 3, il titolare dello scarico può avanzare istanza di deroga, secondo le disposizioni di cui all'art. 6.7.

Il Gestore nel rilasciare il parere di competenza all'ATO può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di adeguati strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione delle Autorità competenti al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale delle Autorità competenti al controllo all'uopo incaricato.

Il Titolare dello scarico è ritenuto responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a comunicare immediatamente ogni anomalia alle Autorità competenti al controllo, attivandosi per il ripristino degli stessi.

6.6 Scarichi di acque meteoriche di prima pioggia

È vietata l'immissione in pubblica fognatura nera/mista di acque meteoriche, fatto salvo quanto disposto dal RR n. 4/06 relativamente alle acque meteoriche di prima pioggia (e/o seconda pioggia nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 del RR n. 4 del 24/03/2006) dilavanti le superfici scolanti di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo Regolamento Regionale.

Lo scarico in pubblica fognatura nera/mista delle acque meteoriche di prima pioggia (e/o seconda pioggia nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 del RR n. 4 del 24/03/2006) deve avvenire previa autorizzazione resa dall'Autorità competente.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 27 di 52

Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività produttive e/o attività accessorie ad esse connesse (quali ad esempio il trasporto e/o lo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione), dove si determini il rischio di dilavamento di sostanze pericolose di cui all'articolo 113 del D.lgs. 152/2006, il Gestore può prescrivere che le acque di dilavamento e/o di lavaggio di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane con opportuni limiti di portata e nel rispetto dei limiti di cui alla Tab. 3 allegato V alla Parte III del D.lgs. 152/06

La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia sono soggetti alle prescrizioni definite secondo il Regolamento Regionale 24 marzo 2006, nr. 4 nel rispetto di quanto stabilito dalla LR. n. 26 del 12 dicembre 2003.

6.7 Concessione di deroghe qualitative per lo scarico in pubblica fognatura

Nel caso di comprovata impossibilità tecnica al rispetto dei limiti di scarico in pubblica fognatura, il Titolare dello scarico deve avanzare al Gestore dell'impianto di depurazione finale, idonea istanza ai fini dell'ottenimento di deroghe ai limiti di legge per lo scarico in pubblica fognatura.

Il Gestore, verificato lo stato di funzionamento dell'impianto di depurazione ricevente e la richiesta del Titolare dello scarico, valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione delle deroghe, fornendone riscontro al richiedente.

In caso di accoglimento della richiesta viene stipulata idonea convenzione fra le parti, in cui sono disciplinati i seguenti aspetti:

- durata della convenzione di scarico in deroga;
- condizioni di esercizio dello scarico, con particolare riferimento alle concentrazioni massime ammissibili per i parametri derogati ed indicazione delle portate massime dello scarico in pubblica fognatura;
- frequenza di rilevazione delle letture, ai fini della determinazione dei volumi di scarico;
- numero di campionamenti ed analisi che il Gestore, a carico del Titolare dello scarico, andrà ad effettuare ai fini del controllo, in numero variabile a seconda del volume di scarico (vedasi Allegato 4);
- indicazione dei parametri da verificare, stante l'attività svolta (vedasi Allegato 4);
- condizioni di revoca della convenzione da parte di S.Ec.Am. SpA.;
- condizioni di recesso della convenzione su istanza dell'Impresa e/o Titolare dello scarico;
- penali in caso di superamento dei limiti di deroga concessi, sia in termini di volumi di scarico che di caratteristiche degli stessi.

La convenzione di scarico in deroga viene prodotta in duplice copia, di cui una conservata dal Gestore, mentre l'altra è resa al Titolare dello scarico, che dovrà conservarla unitamente all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ed esibire agli organi di controllo in caso di ispezione.

La quantificazione del volume di scarico cui applicare le componenti tariffarie di fognatura e depurazione industriale viene di norma effettuata mediante lettura del misuratore di portata sullo scarico. In caso di mancata installazione si ritiene valido il quantitativo totale di acqua prelevata da acquedotto e/o altre fonti di approvvigionamento, che devono necessariamente essere dotate di sistemi di misura.

La definizione delle componenti tariffarie avverrà in base alla deliberazione ARERA n.665/2017/R/IDR.

A sottoscrizione avvenuta, il Gestore provvede a darne comunicazione all'Ufficio d'Ambito, ad ARPA ed alla Provincia.

6.8 Divieti di scarico

Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti secondo quanto definito dal RR. 24 marzo 2006 nr. 3 in accordo al D.lgs. 152 del 3 aprile 2006. La qualità, la tipologia e la quantità dello scarico deve sempre essere autorizzata dal Gestore del Servizio Idrico.

È vietato immettere nella fognatura pubblica direttamente o indirettamente sostanze che per qualità e quantità possano:

- configurarsi come soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici;
- arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione;
- danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e depurazione, nonché le connesse attrezzature;
- costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi;
- avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti delle acque recipienti;
- pregiudicare lo smaltimento dei fanghi, il quale deve avvenire in modo accettabile dal punto di vista ambientale;
- pregiudicare il regolare funzionamento degli allacciamenti e delle reti fognarie;

È vietato altresì lo scarico in reti fognarie di rifiuti fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. e previo nulla osta da parte del Gestore

Gli eventuali danni derivanti alle reti ed agli impianti da comportamenti vietati, saranno addebitati ai responsabili.

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: www.atosondrio.it

E-mail: segreteria@atosondrio.it PEC: segreteria@pec.atosondrio.it



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 28 di 52

7 ALLACCI

7.1 Richiesta di allacciamento

Nessun lavoro può essere iniziato senza l'autorizzazione del Gestore.

Prima dell'esecuzione dei lavori di costruzione, modifica e/o allacciamento, l'Utente deve presentare apposita richiesta di allacciamento e/o modifica di allacciamento, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dallo stesso o da un suo legale rappresentante, utilizzando i modelli appositamente predisposti.

A seguito della richiesta di allacciamento e/o modifiche di allacciamento e di ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico dell'Utente, il Gestore provvede a redigere apposito preventivo, calcolato preliminarmente ed in via provvisoria, contenente:

- l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'intervento richiesto;
- gli elementi necessari alla fattibilità tecnica dell'intervento richiesto, comprese le opere e le autorizzazioni a carico del richiedente, con la necessaria documentazione tecnica;
- le prescrizioni attinenti le opere da realizzarsi a cura del richiedente;
- l'indicazione degli adempimenti e della documentazione che il richiedente deve predisporre, in caso di accettazione del preventivo, per dare luogo all'intervento richiesto;
- l'indicazione dei tempi previsti di effettuazione dell'intervento richiesto.

Tale preventivo dovrà essere accettato per iscritto dal richiedente; in seguito sarà stipulato il relativo contratto ed effettuato l'allacciamento da parte del Gestore.

Il Gestore potrà concordare con l'Utente che i lavori per la realizzazione dell'allaccio o parte di essi vengano effettuati direttamente da quest'ultimo: in tal caso l'Utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche del Gestore. All'ente proprietario della viabilità dovrà inoltre essere versata, da parte dell'Utente, eventuale cauzione per la manomissione del suolo pubblico, con modalità e importo stabiliti dall'Ente stesso. Degli adempimenti indicati nel presente comma è necessario dare prova al Gestore, per consentire il proseguo della pratica di allacciamento. Competerà al Gestore una funzione di controllo durante l'esecuzione dell'allacciamento.

Il contributo per le spese di istruttoria, le spese per la realizzazione dell'allaccio, di rilascio dell'autorizzazione saranno addebitate mediante fattura emessa dal Gestore.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata per oltre tre mesi per motivi dipendenti esclusivamente dall'Utente, il Gestore ha la facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento dell'importo del contributo di cui sopra, previo preavviso al titolare del Contratto.

Qualora nel corso della realizzazione l'Utente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, lo stesso si obbliga al pagamento del contributo, oltre alle spese accessorie e/o conseguenti.

7.2 Allacci di insediamenti civili e assimilabili

Nelle aree servite da pubbliche fognature, qualsiasi scarico civile e assimilabile ha l'obbligo di allacciarsi alla pubblica rete fognaria, nei casi e alle condizioni stabilite dalla legge vigente in materia e/o dai provvedimenti delle Autorità competenti, secondo le modalità tecniche ed i procedimenti indicati nel presente Regolamento. L'obbligo di cui sopra sussiste anche nei casi di insediamenti dotati di propria autorizzazione per lo scarico in recapiti alternativi alla pubblica fognatura (suolo, strati superficiali del terreno, corpi idrici superficiali), nei quali, successivamente alla data di notifica dell'autorizzazione, sia stato realizzato un collettore fognario. In tal caso il Gestore inviterà gli Utenti a presentare domanda di allaccio anche con mezzi di diffusione generale, quali ad esempio la pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune, ovvero l'affissione di manifesti informativi.

Nei casi di cui sopra, l'allacciamento degli insediamenti civili e assimilabili deve essere realizzato entro sei mesi dalla data di insorgenza dell'obbligo, previa presentazione della domanda di allaccio, secondo il modello predisposto dal Gestore.

In caso di inadempimento dell'Utente a quanto sopra stabilito il Gestore trasmette all'Utente stesso un sollecito a presentare la domanda di allaccio entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di ricezione dell'invito.

In caso di ulteriore inerzia dell'Utente il Gestore, previa ingiunzione, può disporre l'esecuzione d'ufficio delle opere d'allaccio, a spese dell'Utente.

Gli insediamenti già allacciati alla pubblica fognatura devono provvedere all'adeguamento degli allacci nelle seguenti ipotesi:

- entrata in funzione di nuovi impianti fognari;
- modifica, ampliamento o ricostruzione dei sistemi fognari esistenti;
- motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità del sistema fognario.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 29 di 52

7.3 Allacci di insediamenti industriali

Nelle aree servite da pubblica fognatura il titolare di qualsiasi scarico industriale dovrà richiedere al Gestore l'autorizzazione allo scarico nella fognatura stessa, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Il conferimento dei liquami dovrà essere in un unico tronco di fognatura, separato dalla rete delle acque bianche.

Qualora dall'insediamento produttivo discendano differenti tipologie di scarico, le reti fognarie interne dovranno essere del tipo separato e ciascuna di essa dovrà essere separatamente campionabile prima della commistione con reflui di origine diversa, come indicato nell'Allegato 1.

Prima dell'immissione nel tronco di fognatura unico deve essere realizzato un apposito pozzetto di ispezione e campionamento, con caratteristiche indicate all'Allegato 2.

Nel caso di insuperabili difficoltà tecniche nella realizzazione di quanto sopra il Gestore potrà approvare soluzioni alternative, di volta in volta preventivamente concordate.

Per evitare la possibilità di riflusso delle acque reflue della fognatura ogni scarico dovrà essere dotato, in corrispondenza del punto terminale dell'allaccio, di idonea valvola di ritegno dimensionata.

Per gli insediamenti preesistenti, i titolari degli scarichi devono adeguarsi alle norme suddette al momento del rinnovo dell'autorizzazione o in occasione di interventi di manutenzione degli scarichi, se antecedenti.

7.4 Lavori di allaccio

I lavori di allaccio alla pubblica fognatura devono essere eseguiti in conformità alle norme tecniche del presente Regolamento, alla normativa urbanistica e alle prescrizioni legislative e regolamentari di igiene e edilizi.

I lavori devono essere eseguiti secondo quanto previsto al punto 7.2. Il Gestore si riserva di verificare la regolare esecuzione dei lavori di allaccio durante e dopo la loro esecuzione per verificarne la regolarità e la rispondenza alla buona regola d'arte.

In caso di irregolarità o difformità, il Gestore può revocare l'autorizzazione all'allaccio fino al ripristino delle condizioni tecniche ritenute idonee.

Il Gestore, può ordinare il rifacimento delle opere difformi o irregolari, e/o la demolizione delle opere esistenti, e/o far eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato.

7.5 Norme tecniche

7.5.1 Fognolo

Il fognolo deve essere costruito con materiali altamente resistenti all'attacco chimico e fisico delle sostanze contenute nei reflui e totalmente esente da perdite nelle giunzioni. Devono pertanto essere impiegati esclusivamente tubi in grès muniti di giunti elastici o tubi in polietilene ad alta densità o tubi in PVC con bicchiere per guarnizioni ad incollaggio, con assoluta esclusione di tubi in cemento.

Il fognolo deve essere completamente rinfiancato con gettata in conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm 10 ed avere una pendenza non inferiore all'1% (cm 1 ogni metro) con dislivello minimo, tra l'origine e la confluenza, pari a cm 100.

In presenza di particolari condizioni il Gestore si riserva di autorizzare allacciamenti che non rispondano alle disposizioni di cui al precedente comma.

Il fognolo deve essere dotato all'interno del pozzetto della fognatura comunale di curva a 90° atta a convogliare il liquame dello scarico in aderenza alla parete interna del pozzetto medesimo.

La curva deve essere posta ad una altezza dal fondo del collettore fognario non inferiore al suo diametro aumentato di cm 20.

Eventuali materiali di demolizione e calcinacci devono essere prontamente rimossi dall'interno della fognatura comunale.

I fognoli inoltre devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- sezione curvilinea;
- pareti completamente impermeabili e lisce;
- diametro non superiore a quello del collettore d'innesto;
- immissione compatibile con la portata del collettore d'innesto.

All'altezza della confluenza del fognolo con la rete fognaria deve costruirsi, qualora già non esista, un pozzetto di ispezione delle dimensioni compatibili con quelle del fognolo provvisto di soletta e chiusino carrabile in ghisa sferoidale, il tutto da realizzarsi tenuto conto dei carichi esterni cui è soggetto.

Tutte le cadute verticali, bianche e nere, recapitanti in pubblica fognatura, devono essere sifonate ed ispezionabili alla loro base.

Nel caso di reti bianche e nere adiacenti e parallele, i manufatti di ispezione devono essere tra loro indipendenti in modo da garantire l'impossibilità di travaso.

Le cadute devono essere sifonate e ricevere esclusivamente le acque di scorrimento superficiali che defluiscono naturalmente in esse.

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: www.atosondrio.it

E-mail: segreteria@atosondrio.it PEC: segreteria@pec.atosondrio.it



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 30 di 52

Il fognolo deve essere munito di pozzetto di campionamento subito prima della confluenza in altri fognoli privati.

Il fognolo a servizio dello stabilimento industriale deve essere dotato di pozzetto di campionamento realizzato in un'area di libero accesso, all'esterno della recinzione, del tipo a stramazzo o ad accumulo e tale da consentire agli Enti preposti ed al Gestore il campionamento dei reflui.

All'interno delle aree a servizio di stabilimenti industriali, le acque nere di prima pioggia devono essere raccolte in apposite vasche di compenso e scaricate nella fognatura nera o mista comunale, previo eventuale trattamento nel caso non rientrino nei parametri di accettabilità. Resta onere del titolare dell'attività svolta sull'area dimostrare, col supporto di analisi chimiche ed eventuale documentazione tecnica, il rispetto dei limiti di legge e la conseguente possibilità di scarico in fogna senza ulteriori trattamenti.

Qualora una deficienza di quota impedisca il libero deflusso dei reflui di un immobile, il manufatto di scarico dovrà essere dotato, a cura e spese del proprietario o del titolare dell'attività, di una stazione di sollevamento che adduca i reflui in una vasca di calma a perfetta tenuta idraulica con chiusura tale da impedire eventuali rigurgiti, prima dell'immissione, per caduta naturale, nella fognatura comunale. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui.

L'impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. Gli impianti di sollevamento devono essere sempre muniti di almeno due pompe, di cui una di riserva.

La manutenzione della condotta e del pozzetto di allacciamento, nonché i danni che a causa della stessa possono derivare alla rete fognaria ovvero a terzi, sono ad esclusivo carico del Titolare dell'autorizzazione sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Nel caso in cui intervengano nuove norme in materia che impongano modifiche alle caratteristiche degli allacci alla rete fognaria, i proprietari del fognolo devono provvedere al rifacimento e/o adeguamento dell'allaccio, al fine di renderlo conforme alle nuove prescrizioni, a propria cura e spesa. Ogni allaccio alle pubbliche fognature deve essere mantenuto in perfetto stato di efficienza a cura del proprietario.

7.5.2 Allacciamento alla pubblica fognatura

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche, industriali e meteoriche di prima pioggia, fino al pozzetto di consegna compreso, sono eseguiti a cura e spese del richiedente.

I lavori necessari dal pozzetto di consegna fino al collettore fognario sono eseguiti dal Gestore dietro il pagamento da parte dell'utente del contributo stabilito dal Gestore con apposito preventivo. Come previsto al punto 7.2, resta comunque salva la possibilità che i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dall'Utente. All'ente proprietario della viabilità dovrà essere versata, da parte dell'Utente, eventuale cauzione per la manomissione del suolo pubblico, con modalità e importo stabiliti dall'Ente stesso. Degli adempimenti indicati nel presente comma è necessario dare prova al Gestore, per consentire il proseguo della pratica di allacciamento. Nel caso di lavori di allacciamento eseguiti dall'Utente spetta al Gestore verificare il rispetto delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione all'allacciamento.

Tutte le opere di scavo, rinterro, ripristino ed eventuali opere murarie in proprietà privata, sono sempre a cura e spese del richiedente.

L'immissione degli scarichi nel collettore stradale avviene di norma in pozzetti di ispezione esistenti. Qualora non presenti, all'altezza della confluenza del fognolo con la rete fognaria deve costruirsi un pozzetto di ispezione delle dimensioni compatibili con quelle del fognolo provvisto di soletta e chiusino carrabile in ghisa sferoidale, il tutto da realizzarsi tenuto conto dei carichi esterni cui è soggetto.

La tubazione privata deve corrispondere ai diametri degli imbocchi predisposti; le tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura, devono avere andamento esclusivamente rettilineo in sede stradale, salvo particolari deroghe che possono essere concesse dal Gestore.

In caso di assenza del pozzetto di ispezione, e impossibilità a realizzarlo, l'immissione nel collettore principale deve avvenire preferibilmente sulla generatrice superiore del tubo, oppure, nei casi in cui le altezze disponibili non siano sufficienti, nel senso della confluenza, con un angolo non superiore a 45 gradi e/o in posizione tale da consentire che lo scarico possa avvenire a gravità.

Sugli impianti fognari di nuova realizzazione, dovrà sempre essere posata a protezione della rete fognaria privata idonea valvola anti reflusso, in modo da evitare, in caso di sovrappressioni della condotta fognaria pubblica, rigurgiti che possono causare allagamenti.

Nel caso di impianti fognari privati esistenti per utenze già allacciate alla rete pubblica, si suggerisce l'installazione, a cura e spese dell'utente, di idonea valvola anti reflusso, in grado di evitare, al verificarsi di sovrappressioni della condotta fognaria pubblica, rigurgiti di reflui fognari sulla proprietà privata.

La valvola anti reflusso deve essere correttamente installata, completamente ispezionabile e regolarmente mantenuta.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 31 di 52

Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti anche in caso di sovrappressioni all'interno del collettore recipiente mediante posa di idonea valvola di ritegno al fine di evitare il riflusso della portata all'interno delle tubature private.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento.

L'immissione nella fognatura recipiente deve sempre avvenire a gravità, pertanto all'interno della proprietà dovrà essere predisposto un pozzetto di rilascio (rottura) del fluido in pressione.

7.6 Pozzetto di consegna

Al limite della proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica in prossimità del collettore fognario, deve essere previsto un pozzetto di consegna contenente sifone e braga d'ispezione. Nel caso in cui il collettore fognario passi in proprietà pubblica, il pozzetto di cui sopra deve essere posizionato nell'ultima proprietà privata adiacente alla stessa. Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento in proprietà privata, previo accordo con il Gestore, il Cliente può richiedere al Comune l'autorizzazione al posizionamento nella proprietà pubblica.

Nel caso in cui il collettore passi in proprietà privata, il pozzetto è collocato in posizione immediatamente adiacente al collettore fognario stesso.

Il pozzetto di consegna sulla fognatura pubblica deve essere di dimensioni tali da consentirne l'ispezionabilità da parte del personale addetto e deve essere sempre accessibile in qualsiasi momento.

7.7 Accessibilità degli scarichi

Gli scarichi delle acque reflue devono essere resi accessibili per eventuali ispezioni, campionamenti e/o verifiche da parte del Gestore, o da soggetti da questi incaricati per il controllo, nel punto assunto a riferimento per la misurazione che, ad eccezione degli impianti di scarico di sostanze pericolose, coincide con l'apposito pozzetto.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria il Gestore individuerà le prescrizioni che dovranno essere rispettate per la realizzazione del pozzetto di ispezione.

Qualora per motivi contingenti non fosse possibile rispettare le indicazioni prescritte, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché non ostacolino l'esercizio dell'attività di controllo.

Il pozzetto dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente; la sua allocazione dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata l'accesso all'area, da parte del personale addetto del Gestore, dovrà essere garantito e consentito senza indugi.

7.8 Modifiche dell'allaccio

Chiunque voglia modificare, anche parzialmente, qualsiasi fognolo, anche quando il fognolo gravita interamente sul suolo privato, deve presentare domanda al Gestore secondo le modalità previste al punto 7.2.

7.9 Reti fognarie interne

L'impianto di fognatura all'interno della proprietà privata, e comunque a monte del sifone o del pozzetto prelievo campioni per le utenze industriali, è eseguito a cura e spese del Titolare l'autorizzazione all'allaccio, in conformità alle "norme tecniche" del presente Regolamento (si vedano altresì gli schemi fognari esemplificativi di cui all'Allegato 1).

Gli impianti interni di fognatura ad uso pluviale devono essere dotati di appositi pozzetti con griglie idonee ad impedire l'immissione nella pubblica fognatura bianca di rifiuti urbani o assimilabili.

Il Gestore si riserva la possibilità di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio qualora lo ritenga opportuno.

In caso di modifica dell'impianto interno, compresa l'installazione di impianti di sollevamento della fognatura, l'Utente deve darne preventiva comunicazione al Gestore, e ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni.

7.10 Smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia

Sono soggette a regolamentazione (formazione, convogliamento, separazione, raccolta, trattamento, scarico) tutte le acque di prima pioggia secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale 24 marzo 2006 nr. 4.

Ai fini del dimensionamento di reti e manufatti, la determinazione del volume delle acque di prima pioggia è effettuata in ragione della superficie complessiva del bacino scolante interessato.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale citato, qualora sia fatto obbligo la regolamentazione delle acque meteoriche di prima pioggia, è necessario che:

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: www.atosondrio.it

E-mail: segreteria@atosondrio.it PEC: segreteria@pec.atosondrio.it



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 32 di 52

- le superfici scolanti siano impermeabilizzate;
- nel caso di recapito in corpo idrico superficiale e/o negli strati superficiali del sottosuolo le portate devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta definite vasche di prima pioggia, realizzate a perfetta tenuta idraulica e dimensionate in ragione di almeno 50 mc per ogni ettaro di superficie colante;
- le acque meteoriche di dilavamento devono essere convogliate mediante apposita rete di raccolta alle vasche di prima pioggia, dotate di un apposito sistema che ne escluda in caso di riempimento avvenuto la loro alimentazione. La rete di alimentazione deve essere dimensionata in base alle portate determinate nel caso di eventi meteorici di breve durata ed elevata intensità caratteristici della zona interessata o perlomeno nell'ipotesi di considerare eventi della durata di 15' e un coefficiente di afflusso alla rete pari a 1 per le superfici impermeabili del bacino colante e 0,3 per le restanti superfici contigue di qualsiasi tipo e/o natura esse siano, ad esclusione delle superfici incolte e/o ad uso agricolo.
- le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, devono essere sottoposte a trattamento in appositi impianti con funzionamenti in continuo, progettati sulla base della portata massima stimata in ragione degli eventi meteorici di cui al punto precedente, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla vigente normativa e nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Gestore.

Le acque meteoriche di prima pioggia devono rispettare i valori limite allo scarico in accordo a quanto stabilito dalla vigente normativa.

Durante le precipitazioni atmosferiche le acque di prima pioggia trattate da recapitare ai corpi idrici superficiali non possono essere scaricate e pertanto sarà necessario provvedere all'accumulo in idonee vasche di prima pioggia, realizzate a perfetta tenuta idraulica e dimensionate in ragione di almeno 50 mc per ogni ettaro di superficie colante drenata.

Le opere di scarico devono essere realizzate in maniera tale da consentirne il loro campionamento al fine di valutarne la qualità, in accordo a quanto stabilito dal Gestore e/o dall'Autorità competente.

Nel caso le acque di prima pioggia abbiano quale recapito il suolo o gli strati superficiali del sottosuolo il loro smaltimento deve essere effettuato in maniera tale da consentirne il prelievo di campionamento e/o l'effettuazione di qualsiasi altra operazione ritenuta necessaria dal Gestore e/o dall'autorità Competente durante la dispersione in qualsiasi maniera essa venga effettuata al fine di poter verificare la regolarità dello scarico.

Le acque meteoriche di prima pioggia definite ai sensi del R.R. 24 marzo 2006 nr. 4 devono essere recapitate, in ordine di priorità, ai seguenti ricettori:

- nella rete fognaria delle acque reflue nere e/o miste nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione adottati dal Gestore del Servizio Idrico e approvati dall'Autorità d'Ambito secondo quanto stabilito dall'art. 48, comma 1 della L.R. 26/2003;
- in corpo idrico superficiale, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 dell'allegato 5 parte III al D.lgs. 152/2006;
- nel caso di zone non direttamente servite da reti fognarie e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali, e solo qualora l'Autorità Competente accerti l'impossibilità tecnica e l'eccessiva onerosità degli interventi necessari all'impiego di tali recapiti, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

Al fine di prevenire l'inquinamento delle acque meteoriche di prima pioggia si necessita il rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- le superfici colanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento;
- nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, mediante sistemi a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi;
- i materiali impiegati nella pulizia devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti.

7.11 Separazione degli scarichi

I titolari di scarichi di qualsiasi tipo sono sempre tenuti alla separazione delle reti fognarie interne tra la tipologia "nera" e la tipologia "bianca", indipendentemente dal fatto che la zona di interesse sia servita o non servita dalla pubblica fognatura, sia essa unica, separata o mista. Le reti fognarie interne dovranno essere distinte per singola tipologia di reflui.

In deroga a quanto sopra, per quanto riguarda gli insediamenti produttivi esistenti e qualora la separazione delle reti non fosse attuabile, bisognerà quantomeno garantire la possibilità di campionamento per singola tipologia di reflui.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 33 di 52

8 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

8.1 Ambito di applicazione

Sono soggetti alla disciplina del presente capo gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, acque reflue industriali ed acque meteoriche di prima pioggia, classificate secondo le caratteristiche definite al paragrafo 6.2.

8.2 Disposizioni generali

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, corredata dalla necessaria documentazione e conformemente alle indicazioni e procedure di cui alla normativa vigente.

8.3 Procedura autorizzativa

La procedura di autorizzazione allo scarico è di competenza di differenti soggetti, a seconda della procedura autorizzativa attinente il caso di specie. Resta di esclusiva competenza del Gestore la determinazione delle prescrizioni tecniche in ordine all'esercizio dello scarico in pubblica fognatura. Sono a completo carico dell'Utente tutti gli oneri istruttori e di procedibilità necessari alla presentazione dell'istanza.

Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono ricomprese negli oneri di procedibilità e di istruttoria tecnica, definiti dalla vigente normativa. L'utente deve provvedere al versamento degli oneri di procedibilità e di istruttoria tecnica all'atto di presentazione dell'istanza.

Previa positiva verifica delle condizioni tecniche e amministrative previste dalla normativa vigente in materia e parere tecnico del Gestore, l'autorizzazione è rilasciata nei termini previsti dalla normativa, che si differenziano a seconda della procedura autorizzativa intrapresa in base al caso di specie, salvo interruzioni e/o sospensioni del procedimento per richiesta di documentazione integrativa, come disciplinato ai sensi della L. 241/90.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 34 di 52

9 DISPOSIZIONI TECNICHE

9.1 Limiti di accettabilità

Gli scarichi di reflui industriali assimilati alle acque reflue domestiche, industriali e/o meteorici di prima pioggia in pubblica fognatura devono essere conformi alle prescrizioni di legge in vigore e di quanto disposto dal presente Regolamento.

Le autorità competenti, con appositi provvedimenti, possono fissare limiti di accettabilità e prescrizioni diverse, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

9.2 Diluizione degli scarichi

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo prima del trattamento dei reflui, per adeguarli ai limiti di legge (Tab.3 allegato V alla parte III del D.lgs. 152/06, colonna scarico in fognatura).

9.3 Scarichi di sostanze pericolose

Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli insediamenti nei quali si realizzano processi che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'articolo 108 del D.lgs. 152/06.

Per le acque di processo di cui sopra il punto di misurazione dello scarico si intende fissato in uscita dallo stabilimento o dall'impianto di pretrattamento dello stabilimento medesimo. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5 parte III al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è fatto obbligo, se richiesto dal Gestore in sede di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, l'installazione di adeguati strumenti di campionamento automatico per il controllo dei limiti di accettabilità. Tali strumenti dovranno essere installati a cura e spese dell'Utente, dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale preposto alle verifiche periodiche e/o alla taratura degli stessi. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti, è tenuto alla segnalazione di ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento degli stessi, nonché all'archiviazione presso i propri uffici della documentazione ufficiale di taratura.

9.4 Impianti di pretrattamento

Nel caso in cui il rispetto dei valori limite di emissione sia conseguito tramite un apposito sistema di depurazione, il Titolare dello scarico è tenuto a curarne la perfetta efficienza ed il miglior livello di manutenzione.

La disattivazione di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere comunicata preventivamente al Gestore.

La disattivazione degli impianti per qualsiasi altro motivo, anche accidentale, deve essere comunicata immediatamente al Gestore, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.

In tal caso è fatto obbligo al titolare dell'impianto provvedere alla immediata interruzione dello scarico nella pubblica fognatura. A tal fine tale tipologia di impianti dovrà essere dotata degli opportuni sistemi di sicurezza (ad es. vasca di accumulo).

Il Titolare dell'autorizzazione allo scarico ha l'obbligo di comunicare al Gestore qualunque alterazione, anche accidentale, delle caratteristiche delle acque scaricate, e qualunque sversamento fortuito di sostanze non conformi alle normative vigenti in materia.

Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.

9.5 Pozzetti di campionamento

Il Titolare dello scarico deve installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica. I pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche indicate all'Allegato 2 del presente Regolamento e dovranno essere posizionati e mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese del Titolare dello scarico.

9.6 Accertamenti e controlli degli scarichi in pubblica fognatura

L'Autorità Competente effettua i controlli degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controllo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 128 del D.lgs. 152/06 e della deliberazione ARERA n.665/2017/R/IDR per gli scarichi in pubblica fognatura il Gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: www.atosondrio.it

E-mail: segreteria@atosondrio.it PEC: segreteria@pec.atosondrio.it



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 35 di 52

Fatto salvo quanto sopra, per gli scarichi in pubblica fognatura il Gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato controllo al fine di accertare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, alla qualità dei reflui, alle portate prelevate e scaricate, nonché al rispetto delle prescrizioni tecniche formulate nel parere tecnico di competenza e riportate nell'autorizzazione.

L'autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

L'ente responsabile dell'ATO, per mezzo della convenzione di gestione, può attribuire espressamente e formalmente al Gestore l'incarico di effettuare i controlli di natura amministrativa sugli scarichi nella rete fognaria, indicando le modalità con cui gli stessi devono essere effettuati.

Il titolare dello scarico è tenuto alla conservazione dei dati di misura della qualità e della quantità degli scarichi per un periodo di almeno 3 anni.

9.7 Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi.

La tariffa applicata per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico (di seguito "tariffa") è determinata dall'Autorità competente e viene riscossa dal Gestore.

Gli utenti serviti da pubblico acquedotto che esercitano esclusivamente scarichi di tipo domestico e/o assimilato non sono tenuti alla presentazione della denuncia di scarico di cui al paragrafo successivo. In tali casi il volume di reflui scaricati è determinato in misura pari al volume di acque fornite, prelevate o comunque accumulate da acquedotto e/o altre fonti di approvvigionamento che devono essere dotate di idonei strumenti di misura e l'addebito della tariffa di fognatura e depurazione è effettuato nella stessa bolletta di consumo dell'acqua.

Ai sensi dell'art. 155 del D.lgs. 152/06, i titolari di uno scarico di acque reflue industriali in fognatura pubblica devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore una denuncia delle quantità delle acque prelevate e delle quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente, mediante compilazione dell'apposito modello (vedasi Allegato 3), reperibile anche sul sito internet del Gestore, nonché presso gli sportelli utenti.

La tariffa è dovuta dagli utenti solo per i servizi di cui effettivamente usufruiscono.

Per gli scarichi di acque reflue industriali, la tariffa di cui al presente articolo è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate. In assenza di un idoneo sistema di misura diretta delle acque scaricate, la tariffa viene applicata al 100% del volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata da acquedotto e/o altre fonti di approvvigionamento.

9.8 Strumenti di misura e di analisi

Tutti i punti di approvvigionamento idrico devono essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati, posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.

Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione di ciascun utente industriale, il volume è assunto, di norma, pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto e/o da altri fonti di approvvigionamento.

In caso di scarichi con volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno o volume annuo superiore a 3000 mc/anno e, in ogni caso, quando ritenuto opportuno per motivi tecnici o ambientali, previo accordo con l'EGA, Il Gestore può richiedere al titolare dello scarico l'installazione di misuratore allo scarico.

Il titolare dello scarico dovrà provvedere direttamente alla realizzazione di eventuali opere edili ed elettriche necessarie alla installazione del misuratore, nonché alla fornitura di energia elettrica, qualora prevista.

Gli oneri di installazione dei misuratori allo scarico sono coperti dall'utente industriale.

Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza. Qualsiasi avaria o disfunzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.

Il Gestore si riserva, in particolari condizioni connesse alla rilevanza dello scarico o alla pericolosità delle sostanze impiegate nelle attività da cui derivano gli scarichi, di prescrivere l'installazione di strumenti per il prelievo e/o il controllo automatico dei reflui. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali è soggetto a specifica tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico da applicarsi secondo le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR.

Qualora ne ravvisi la necessità il Gestore, sentite le competenti Autorità di controllo, può prescrivere ai Titolari di stabilimenti industriali ad integrazione e/o in aggiunta di quanto disposto dalle vigenti normative in materia, l'installazione di strumenti per il controllo automatico e per il rilevamento continuo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate. Tali impianti dovranno essere realizzati a totale cura e spese dell'utente, con l'obbligo di conservazione dei risultati delle analisi per un



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 36 di 52

periodo tale quale previsto dalla normativa specifica, da tenere a disposizione dell'Autorità competente al controllo e/o del Gestore.

Gli strumenti analizzatori dovranno essere preventivamente approvati dal Gestore, al fine di verificarne l'idoneità tecnica. Inoltre devono essere installati in posizione di facile accesso e resi disponibili per le letture, per i controlli di verifica della congruità dei consumi o dei valori dichiarati e per il controllo del loro buon funzionamento.

Sono a carico dell'Utente le spese di manutenzione, verifica, taratura, collaudo e sostituzione delle apparecchiature.

9.9 Verifiche e controlli degli impianti privati

Il Gestore fissa il termine temporale e le altre modalità di raccordo all'impianto pubblico; può procedere al controllo delle installazioni prima del rinterro della trincea e può eseguire, a carico del proprietario, delle prove di tenuta o di controllo dell'allacciamento.

Il Gestore deve poter accedere in ogni condizione agli impianti privati per effettuare verifiche. In caso di difetti debitamente constatati, ne ordina la riparazione o se necessario la dismissione, il tutto a carico del proprietario e nel termine temporale che sarà fissato. In caso di non esecuzione, il Gestore può fare eseguire i lavori di messa in conformità a spese del proprietario.

9.10 Sversamenti accidentali

Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.

Nel caso di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, il titolare dello scarico è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Gestore affinché possano essere tempestivamente adottati tutti i provvedimenti atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali e/o igienico-sanitari, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alle autorità competenti.

9.11 Acque reflue conferite a mezzo di autobotte

Salvo quanto previsto all'art. 110 del D.lgs. 152/06 commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

In deroga a quanto sopra disposto, l'autorità competente, d'intesa con l'ente di governo dell'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il Gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

Il Gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124 del D.lgs. 152/06, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101 del D.lgs. 152/06, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- b) rifiuti costituiti dai rifiuti che intendono trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui sopra.
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

L'attività di cui sopra può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi. Nella comunicazione prevista, il Gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui sopra.

Allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra si applica l'apposita tariffa determinata dall'ente di governo dell'ambito.

Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui alla lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

Il Gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

Il conferimento presso gli impianti di depurazione a mezzo di autobotti può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso di entrambi i seguenti requisiti:



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 37 di 52

- Iscrizione all'Albo Nazionale di cui al Decreto Ministero Ambiente del 21/6/91 n. 324 ovvero nelle more di detta iscrizione l'autorizzazione provinciale per il servizio di evacuazione e trasporto liquami ed essere in regola con gli adempimenti richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- Autorizzazione rilasciata dal Gestore per il conferimento di liquami presso l'impianto.

L'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo di quattro anni e potrà essere rinnovata. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione o per il rinnovo della stessa dovrà essere presentata su apposito modulo opportunamente predisposto dal Gestore.

Con la presentazione della domanda l'istante si impegna a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento in materia di conferimenti diretti all'impianto.

9.12 Acque reflue conferite agli impianti: controlli e campionamenti

È facoltà del Gestore eseguire, all'atto del conferimento dei rifiuti, opportuni controlli sulla qualità dei medesimi.

Il Gestore si riserva pertanto di verificare le qualità chimico-fisiche del materiale così conferito applicando, ove compatibili, le disposizioni di cui al precedente articolo 9.6.

I costi delle analisi sono da considerarsi a carico dell'utente.

All'atto del conferimento a mezzo autobotte all'impianto di depurazione i controlli vengono eseguiti mediante verifica dei formulari e verifica delle caratteristiche macroscopiche del refluo, ovvero presenza di fasi oleose, odore di idrocarburi o di solventi.

Qualora il controllo rilevasse una palese non conformità del rifiuto conferito, il Gestore si riserva di respingere il carico, dandone evidenza sul formulario nella parte riservata alle annotazioni.

9.13 Cucine collettive e ristoranti

Le acque reflue delle cucine collettive (stabilimenti pubblici o privati, ospedali, imprese ristoranti) devono essere pretrattate con un separatore di grassi qualora abbiano le caratteristiche per preparare un numero di pasti superiore a 200.

9.14 Piscine

Lo scarico delle acque di lavaggio, di controlavaggio dei filtri, del troppo pieno e delle acque dopo l'arresto della clorazione da almeno 48 ore, deve essere effettuato in un collettore per acque nere o miste. La valvola di svuotamento della piscina sarà di un diametro di 50 mm al massimo. Per lo svuotamento della vasca di un volume superiore a 50 mc dovrà essere fornita idonea comunicazione al Gestore.

9.15 Ospedali e case di cura

Le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono poter essere sottoposte ad adeguato trattamento di disinfezione prima di confluire in fognatura, per evitare il diffondersi di batteri patogeni, con spese a carico del soggetto conferente.

9.16 Cantieri

I cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento, che possano arrecare danno ovvero causare ostruzioni ai sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane.

Il Gestore può far effettuare a spese della proprietà un controllo delle canalizzazioni pubbliche e prescrivere dei lavori di ripristino.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 38 di 52

10 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

10.1 Allacciamento

I costi di allacciamento, comprendono:

- le spese di preventivazione e di sopralluogo, comunque dovute dal richiedente anche qualora i lavori non vengano realizzati;
- le spese di allacciamento, dovute in caso di nuovo allacciamento o di variazione di allacciamento esistente.

Il Cliente deve curare ed ottemperare ai lavori a suo carico, a tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione, come l'autorizzazione del Gestore, i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti in fatto di salvaguardia degli altri servizi tecnologici che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico stradale.

Il Gestore vigila in modo che non sia compromesso il regolare funzionamento delle fognature pubbliche, provvedendo a verificare che i manufatti siano conformi alle prescrizioni tecniche impartite. Il Gestore effettua, con l'ausilio dei propri tecnici, le verifiche in corso d'opera ritenute necessarie durante l'esecuzione dei lavori, nonché il collaudo finale delle opere realizzate, con oneri a carico del Cliente stabiliti dal Gestore. In caso di non conformità delle opere realizzate, il Gestore può richiederne l'adeguamento o il rifacimento.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria di reti fognarie esistenti, il Gestore provvede a propria cura e spese all'esecuzione delle opere necessarie al riordino o al rifacimento degli allacciamenti privati esistenti non idonei, fino al pozzetto di consegna, in assenza di questo, fino al limite della proprietà pubblica.

Nel caso di domanda di somministrazione per utenze su strade non canalizzate, la richiesta deve essere presentata all'Ufficio del Gestore, su appositi moduli e secondo le modalità previste dallo stesso.

Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua per la quale si chiede l'allacciamento.

L'opera di ampliamento del tratto di rete verrà eseguita a totale carico dell'utente, il quale dovrà provvedere anche ad ottenere eventuali nulla osta di terzi titolari di diritti insistenti sul tratto interessato. L'opera diverrà di proprietà pubblica e il Gestore potrà concedere l'allacciamento ad altri utenti limitrofi senza che l'utente promotore dell'ampliamento della rete vanti alcun diritto o richieda alcun rimborso.

Il Gestore, nel caso di un interesse pubblico e a suo insindacabile giudizio, potrà valutare, su richiesta degli interessati, la fornitura del materiale necessario per l'esecuzione dell'opera.

Nel caso in cui la rete di fognatura pubblica graviti su una proprietà privata, su di essa esiste una servitù pubblica di passaggio sottoservizi. L'autorizzazione del Gestore è da ritenersi rilasciata a tutto rischio e pericolo del richiedente ritenendosi il Gestore sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che potrebbe derivare in conseguenza dei lavori eseguiti sul suolo privato dal richiedente. Sono altresì a carico del richiedente le servitù di passaggio e/o accordi tra i privati per la realizzazione dell'allacciamento alla fognatura pubblica; in tal caso il richiedente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori su suolo privato, attenendosi alle prescrizioni tecniche del Gestore, mentre a quest'ultimo competerà una funzione di controllo.

10.2 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

La manutenzione straordinaria e le eventuali riparazioni delle opere di allacciamento sul suolo pubblico sono a carico del Gestore, al contrario di quelle su suolo privato che sono a carico dell'Utente.

Rimangono a carico dell'utente sull'intero tratto di allacciamento gli interventi di pulizia e spurgo.

È altresì a carico dell'utente l'intervento di rifacimento dell'allacciamento esistente quando questo risulti obsoleto, sottodimensionato o comunque inservibile. Il suddetto rifacimento dovrà essere attuato secondo quanto disposto dal cap. 7 del presente regolamento.

Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme, anche del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

È facoltà del Gestore competente emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi e/o irrogando le sanzioni previste.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 39 di 52

10.3 Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia, nonché alle delibere di ARERA e dell'Ufficio d'Ambito.

10.4 Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'Autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.


L'Utente che causa danno o inconvenienti alle strutture fognarie o ai sistemi di depurazione, è tenuto al risarcimento dei danni diretti o indiretti causati, ferma restando la responsabilità diretta per danni causati a terzi.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 40 di 52

ALLEGATO 1 - SCHEMI TIPO SISTEMI FOGNARI INTERNI


INSEDIAMENTO CIVILE



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 41 di 52


INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SOGGETTO AL R.R. N. 4/2006



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 42 di 52

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO AL R.R. N. 4/2006





UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO


Pag. 43 di 52

ALLEGATO 2 – SCHEMI TIPO

SCHEMA TIPO POZZETTO DI CAMPIONAMENTO

Dimensioni interne: 50 cm x 50 cm


Battente: minimo 40 cm



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 44 di 52

SCHEMA TIPO INSTALLAZIONE MISURATORE DI PORTATA SULLO SCARICO (MPS) PER TUBAZIONI CON SCARICO A GRAVITA'





UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 45 di 52

ALLEGATO 3 – DENUNCIA ANNUALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI



Servizio Idrico Integrato
SECAM SPA
Via Trieste, 36/A – 23100 Sondrio

ALLEGATO "C" - MODELLO DI DENUNCIA ANNUALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

ANNO 2015

1 – DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / TITOLARE

NOME E COGNOME	
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA	

2 – DATI DELL'INSEDIAMENTO

RAGIONE SOCIALE	
P.IVA	
UBICAZIONE (COMUNE – INDIRIZZO)	
ATTIVITA' SVOLTA	
SEDE LEGALE	
N° TELEFONO	EMAIL
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO RILASCIATA DA _____ IL _____	

3 – DATI DI DENUNCIA – QUANTITA' – PRELIEVO

DICHIARARE LE ACQUE PRELEVATE DALLE VARIE FONTI		LETTURA ANNO PRECEDENTE		LETTURA AL 31.12.2015		VOLUMI PRELEVATI
FONTE	N° MATRICOLA	DATA	LETTURA	DATA	LETTURA	mc/anno
ACQUEDOTTO						
ACQUEDOTTO						
ACQUEDOTTO						
ACQUEDOTTO						
POZZO AD USO PRIVATO						
POZZO AD USO PRIVATO						
POZZO AD USO PRIVATO						
ALTRE FONTI SPECIFICARE						



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 46 di 52

In questa pagina il titolare dello scarico indica i dati identificativi personali e della società, i riferimenti dell'autorizzazione allo scarico in corso di validità, oltre a riportare il/i numero/i di matricola delle fonti di approvvigionamento idrico e relative letture rilevate al 31 dicembre di ciascun anno, al fine di definire il volume approvvigionato annualmente.



Servizio Idrico Integrato
SECAM SPA
Via Trieste, 36/A – 23100 Sondrio

Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di SECAM SPA

DICHIARA PER L'ANNO 2015

4 – DATI DI DENUNCIA – QUANTITA' DA DEFALCARE – IN QUESTA TABELLA DOVRANNO ESSERE DICHIARATI I QUANTITATIVI PRELEVATI E NON SCARICATI (AD ES. PER INTEGRAZIONE NEL PRODOTTO, PER EVAPORAZIONE, RAFFREDDAMENTO A CICLO CHIUSO, USO IRRIGUO, ECC...). SPECIFICARE SEMPRE L'USO.

UTENZA		LETTURA ANNO PRECEDENTE		LETTURA AL 31.12.2015		VOLUMI A DEFALCO
USO	N° MATRICOLA	DATA	LETTURA	DATA	LETTURA	mol/anno

5 – DATI DI DENUNCIA – QUANTITA' DA DEFALCARE – IN QUESTA TABELLA DOVRANNO ESSERE DICHIARATI I QUANTITATIVI PRELEVATI E NON SCARICATI PERCHÉ SMALTITI COME RIFIUTI LIQUIDI.

DICHIARARE LE QUANTITA' NON SCARICATE			
CODICE CER	DESCRIZIONE	DATA	VOLUMI A DEFALCO mol/anno
TOTALE			

Nella sezione 4) il Titolare dello scarico, qualora presenti, indica numero di matricola e lettura degli strumenti di misura dei volumi di acqua approvvigionata che tuttavia non vengono recapitati in pubblica fognatura (ad esempio acqua che nel ciclo produttivo viene dispersa sottoforma di vapore, ovvero inglobata nel prodotto finito).

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: www.atosondrio.it

E-mail: segreteria@atosondrio.it PEC: segreteria@pec.atosondrio.it



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 47 di 52

Nella sezione 5) il Titolare dello scarico indica i volumi di acqua approvvigionata che tuttavia non vengono recapitati in pubblica fognatura, in quanto smaltiti come rifiuti liquidi tramite ditte autorizzate. Tali quantitativi devono coincidere con quelli riportati sui formulari di smaltimento rifiuti, che il Titolare dello scarico deve allegare al modello di denuncia.

Le sezioni 4) e 5) non sono da compilarsi nel caso in cui la quantità di acqua approvvigionata coincida con quella scaricata in pubblica fognatura.

Il volume d'acqua impiegato per mensa, servizi igienici e/o irrigazione delle aree verdi non è da considerarsi fra le quantità da defalcare.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 48 di 52



Servizio Idrico Integrato
SECAM SPA
Via Trieste, 36/A – 23100 Sondrio

6 – RIEPILOGO – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SCARICATE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE
(TOTALE DEL PUNTO 3 SOTTRATTO DEI TOTALI DI CUI AI PUNTI 4 E 5).

RIEPILOGO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SCARICATE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE		
QUANTITA' ACQUA PRELEVATA, PUNTO 3 (metri cubi)	TOTALE ANNO	
TOTALE VOLUMI A DEFALCO, PUNTO 4 E 5 (metri cubi)	TOTALE ANNO	
QUANTITATIVO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SCARICATE IN PUBBLICA FOGNATURA (metri cubi)		
TOTALE DEL PUNTO 3 SOTTRATTO DEI TOTALI DI CUI AI PUNTI 4 E 5).	TOTALE ANNO	

N.B.: LE DETRAZIONI A TERMINI DI LEGGE SARANNO EFFETTUATE DA SECAM SPA – SI POTRANNO DEFALCARE DAL CONTEGGIO SOLO I VOLUMI CHE L'AZIENDA POTRA' MISURARE DI AVER IMPIEGATO NEL PRODOTTO O DISPERSO O SMALTITO COME RIFIUTO LIQUIDO. IN CASO DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI DEFALCO DELLE ACQUE SMALTITE COME RIFIUTO, LA DITTA DOVRA' ALLEGARE COPIA DEI FORMULARI E REGISTRI. SECAM SI RISERVA DI VALIDARE O MENO L'EVENTUALE VOLUME DA DEFALCARE CHE VERRA' INDICATO NEI PUNTI 4-5-6 DEL PRESENTE MODELLO.

7 – DATI DI DENUNCIA – QUANTITA' SCARICATE COME RILEVATO DA CONTATORE ALLO SCARICO. IN CASO DI PRESENZA DI CONTATORE SULLO SCARICO NON DOVRANNO ESSERE COMPILATI I PUNTI 4, 5, 6.

DICHIARARE LE QUANTITA' CONTEGGIATE DA CONTATORI PRESENTI SUI MANUFATTI DI SCARICO				VOLUME SCARICATO
UBICAZIONE	N° MATRICOLA	LETTURA PRECEDETE	LETTURA 31/12/2015	mc/anno

Al punto 6) il Titolare dello scarico riepiloga i dati relativi ai volumi approvvigionati che, sottratti dei volumi “dispersi” di cui ai punti 4) e 5) (se presenti), definiscono il volume scaricato in pubblica fognatura.

Qualora presente, il titolare dello scarico indica al punto 7) numero di matricola e letture del misuratore di portata sullo scarico al 31 dicembre di ciascun anno, al fine di determinare il volume annuo scaricato.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 49 di 52



Servizio Idrico Integrato
SECAM SPA
Via Trieste, 36/A – 23100 Sondrio

8 – DATI DI DENUNCIA – QUALITA' ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (valori medi).
PARAMETRO UNITA' DI MISURA VALORE

PARAMETRO	U.M.	VALORE	PARAMETRO	U.M.	VALORE
COD	mg/l		AZOTO AMM.	mg/l	
BOD5	mg/l		AZOTO TOTALE	mg/l	
S.S. TOT.	mg/l		OLI E GRASSI	mg/l	
FOSFORO TOT.	mg/l				
OLI E GRASSI	mg/l				
AZOTO NITRICO	mg/l				
AZOTO NITROSO	mg/l				

I dati qualitativi sono stati desunti da n° _____ analisi allegate alla presente denuncia.

Qualora l'Ente Gestore abbia provveduto ad effettuare propri controlli sul sito, l'azienda ha la possibilità di utilizzare gli stessi per il calcolo dei corrispettivi sulla base dei valori medi riscontrati.

IN QUESTO CASO NON E' NECESSARIO ALLEGARE ANALISI E COMPILARE LA TABELLA RELATIVA AI VALORI MEDI. BARRARE LA CASELLA SOTTOSTANTE IN CASO DI SCELTA DI QUESTA OPZIONE.

IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE AUTORIZZA L'ENTE GESTORE AD UTILIZZARE I VALORI MEDI DESUNTI DAI PRELIEVI EFFETTUATI DURANTE L'ANNO PER IL CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

☐

Il dichiarante attesta ai sensi di legge che la presente denuncia è completa e veritiera e rimane a disposizione per gli accertamenti che SECAM SPA riterrà opportuno predisporre.

RIFERIMENTO AZIENDALE / DATI DEL COMPILATORE _____

DATA _____ TIMBRO E FIRMA _____

(legale rappresentante)

DATA _____ TIMBRO E FIRMA _____

Qualora ne sia in possesso, il Titolare dello scarico riporta al punto 8) l'esito dei campionamenti analitici svolti sullo scarico industriale durante l'anno cui si riferisce la denuncia del volume di scarico (eventualmente riportando il valore medio, nel caso siano stati svolti più campionamenti). I referti analitici cui si fa riferimento devono essere allegati al modello di denuncia annuale degli scarichi industriali.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 50 di 52

Qualora il Titolare dello scarico non sia in possesso di analisi sui reflui scaricati in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa industriale si adotteranno i criteri previsti dalla deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 51 di 52

ALLEGATO 4 – CAMPIONAMENTI ANALITICI

QUANTITA' REFLUO SCARICATO mc/anno	ANALISI ANNUALI
da 0 a 50	1 analisi ogni due anni
da 51 a 2.000	1 analisi
da 2001 a 5.000	3 analisi
da 5.001 a 15.000	6 analisi
oltre i 15.000	12 analisi

Parametri da verificare a seconda della tipologia di attività svolta:

INDUSTRIE DOLCIARIE, CASEARIE, CONSERVIERE, PASTIFICI: COD, BOD5, SST, Fosforo Totale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Azoto TKN, Azoto Totale, Cloro Attivo Libero, Solfuri, Solfiti, Solfati, Grassi e Oli Animali/Vegetali, Tensioattivi Totali, pH.

AUTOLAVAGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, OFFICINE, AUTODEMOLIZIONI, IMP. PRODUZIONE ASFALTO, CARROZZERIE, FUST. ACCIAIO: COD, BOD5, SST, Fosforo Totale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Azoto TKN, Azoto Totale, Fluoruri (SOLO PER DECAPPAGGI), Grassi e Oli Animali/Vegetali, Tensioattivi Totali, pH, Idrocarburi Totali.

SALUMIFICI, MACELLERIE: COD, BOD5, SST, Fosforo Totale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Azoto TKN, Azoto Totale, Cloruri, Fluoruri, Solfuri, Solfiti, Solfati, Grassi e Oli Animali/Vegetali, Tensioattivi Totali, pH.

CASE VINICOLE: COD, BOD5, SST, Tensioattivi Totali, Ph, Fosforo Totale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Azoto TKN, Azoto Totale.

PISCINE COMUNALI: COD, BOD5, SST, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Azoto Tkn, Azoto Totale, Cloro Attivo Libero, Cloruri, pH, Alluminio.

LAVORAZIONE MARMO: COD, BOD5, SST, Solidi Sedimentabili, Piombo, Solfati, Cloruri, pH

VETRERIE: COD, BOD5, SST, Solidi Sedimentabili, Piombo, Fluoruri, pH

LAVAGGIO MELE: COD, BOD5, SST, pH, Pesticidi

TELERISCALDAMENTO: COD, BOD5, SST, Solidi Sedimentabili, Nichel, Cromo, Zinco, Rame Ferro, pH

PRODUZIONE IMPIANTI REFRIGERAZIONE (VASCA PROVA SERPENTINE): COD, BOD5, SST, Fosforo Totale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Azoto TKN, Azoto Totale, Oli Minerali, pH

TINTORIE: COD, BOD5, S.S. Totali, Colore, Solfati, Cloruri, Tensioattivi Totali, Fosforo Totale, pH, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Azoto TKN, Azoto Totale, Idrocarburi

STAMPERIE: COD, BOD5, S.S. Totali, Colore, Solfati, Cloruri, Tensioattivi Totali, Fosforo Totale, Ph, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Azoto TKN, Azoto Totale

DEPOSITO-RECUPERO MATERIALE FERROSO: COD, BOD5, SST, Fosforo Totale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Azoto TKN, Azoto Totale, Grassi e Oli Animali/Vegetali, Tensioattivi Totali, pH, Idrocarburi Totali, Ferro, Zinco, Piombo, Nichel, Rame, Cromo

DEPOSITO INERTI: COD, BOD5, SST, Idrocarburi, Piombo, Ferro, Zinco, Rame, pH

LAVANDERIE: COD, BOD5, S.S. totali, Colore, Odore, Temperatura, pH, Cloruri, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Grassi e Oli Animali/Vegetali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Totale



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 52 di 52

FARMACEUTICA: COD, BOD5, SST, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Azoto TKN, Azoto Totale, Cloruri, pH, Fosforo, Tensioattivi

SCARICO CENTRALE AERAZIONE, TORRI EVAPORATIVE, CONDENZA CELLA FRIGO: COD, BOD5, SST, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Azoto TKN, Azoto Totale, pH, Fosforo Totale

INDUSTRIA TESSILE: COD, BOD5, SST, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Azoto TKN, Azoto Totale, pH, Fosforo Totale, Tensioattivi

L'obbligo di analisi sui parametri sopra indicati potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio del Gestore qualora si evidenzi la necessità di approfondimenti specifici; parimenti, il Gestore potrà anche rilevare la non necessità di effettuare talune analisi.